DIFESA

DELLI DUE BREVI

DI N. S. PIO SESTO

SOPRA

IL GIURAMENTO CIVICO

Prescritto dalla Costituzione Romana

CONTRO IL PARERE E SENTIMENTI
DI VN BIBLIOTECARIO

PARTE I.

IN ROMA MDCCXCIX.

PER IL FULGONI

Con licenza de' Superiori.

SI ECCLESIAM NON AUDIERIT SIT TIBI
SICUT ETHNICUS ET PUBLICANUS
Matth. XVIII. 17.

A CHI LEGGE

Non prima della metà dello scorso Giugno vennero in mie mani li *Sentimenti di un Bibliotecario sul Giuramento Civico prescritto dalla Repubblica Romana agli Istruttori, e Funzionarj pubblici*. Si replica da principio la Stampa del *Parere* pubblicato un anno prima sopra questo argomento dallo stesso Autore, che si protesta di volerne fare la Difesa. *La presente Operetta*, egli dice, *servirà dunque a far l'Apologìa di me stesso, e di tutti quelli, i quali anche persuasi dalle mie ragioni, hanno prestato, e sono disposti a prestare il detto Giuramento* (1). Così discorre l'Autore, quantunque dopo il suo *Parere* la Santità di N. S. PIO VI. dalla Certosa di Firenze spediti avesse a Roma due Brevi delli 16., e delli 30. Gennajo 1799., co'quali decide, che questo Giuramento civico *è illecito*: Al primo leggere i *Sentimenti*, mi parve che assai meglio l'Autore avrebbe intrapresa l'Apo-

(1) *Sentimenti p. III.*

logia delli due Brevi, che del suo contrario *Parere*, onde questa mancanza esser doveva da altri supplita. Nella copia per altro di tanti buoni libri, vidi ch'era d'uopo farsi violenza per leggere somiglianti stampe in difesa di un *Parere* già condannato, e venuta la principal Festa di S. Gio. Battista, mi venne in mente il *non è lecito*, che costò la vita al S. Precursore. Forse che, dissi, a' di nostri manca chi lo imiti? Anche Pio VI. che da privato ne portò il nome, da Pontefice ne mostra lo zelo, replicando *non è lecito*. Nè sarebbe difficile ad un qualche pensatore, nel libertinaggio de' nuovi filosofi usurpatori dell'altrui regno, di ravvisare Erode Antipa; Erodiade nella Nazione; in Salome che dansa la Romana Repubblica; senza desiderarsi al Convito neppur la sinfonia, essendovi chi la sua cetra toccando dolcemente, canta le lodi della Saltatrice col frammischiarvi di tanto in tanto le sue, ed invitando tutti ad applaudire con solenne giuramento. Intanto l'Italia, e soprattutto Roma gemeva sotto la più dura schiavitù, per la barbarie de' suoi nemici, e Partitanti unitisi a distruggerla, sino a pri-

varla del necessario sostentamento, mentr' essi nell'opulenza procurata loro da beni rapiti alle Chiese, ed alle famiglie più rispettabili; tra la crapula, e l'ubbriachezza, ne' Conviti, e ne' Teatri insultavano alle miserie altrui. Or poichè è piaciuto al nostro bibliotecario di mettere in musica si luttuosi avvenimenti; sarà contento, che noi ancora esponiamo li *sentimenti* dell'animo nostro, contrarii a quelli dell'animo suo.

Per dare un qualche ordine, dove non ne abbiamo trovato alcuno, sarà questa *difesa de' Brevi Pontificj* divisa in *due Parti*. Nella *prima* si risponde a quanto propone il nostro Autore per dimostrar *lecito* il preteso *Giuramento*, contro li due Brevi di N.S. Nella *seconda Parte* si confuta ciò che ha scritto lo stesso bibliotecario contro de' Sommi Pontefici, accusandoli di errore; e quanto ha scritto in favore della Costituzione Romana. Anche prima di venire a tali eccessi, convien dire ch'egli cagionasse grave scandalo col suo *Parere*, tanto che un povero Ecclesiastico gl'indirizzò una Lettera stampata in Venezia del 1798. in cui si legge: *Non vi fa quasi orrore la nudità, a cui sono*

ridotte le nostre Chiese? Ci volete dunque esauriti fino all'estremo, e finchè resti alla Chiesa un palmo di terreno, e una pietra sopra una pietra, la verga dell'Esattore non dovrà aver più riposo?... Veggo che le conseguenze e le esperienze non atterriscono nemmen voi. Tutto il Clero ridotto a campar di limosina... Parole riportate dal bibliotecario medesimo, con questa giunta: *ma poi l'Autore* con lettera privata, *mi ha scoperto il vero suo nome, mi ha confessato i suoi sbagli, e me ne ha chiesto scusa* (1). Da questo solo può conoscere ognuno chi è quegli, che stà in campo: a cui nondimeno siamo pronti anche noi di soddisfare, quante volte pubblicamente si ritratti, ed ubbidisca alli Brevi di N. S. poichè allora negarglisi non potrà in terra un giusto plauso, quando *Gaudium erit in Coelo...*

(1) *Sentim. p.LVII.*

INTRODUZIONE.

1 Che il mondo sia pieno di errori, di vizj, non reca maraviglia, ma che l'errore, e il vizio sia portato in trionfo, questo era serbato al nostro Secolo moribondo, che in mezzo alle più palpabili tenebre si arroga il titolo *d'illuminato*. Una falsa idea di libertà in seguito di una sfrenata licenza di vivere, e di opinare, si chiama *Filosofia*, non mai sì depressa a servire di maschera all' orgoglio ed all' ignoranza. I nuovi filosofi anno intrapreso di tutto distruggere, quanto si oppone a' loro disegni, e principalmente la Religione, di cui però si abusano per esigere de' giuramenti di fedeltà, e fare de nuovi acquisti alla loro Setta. Quelli che prestano tali giuramenti, sono annoverati tra li *Spiriti forti*; quelli che ricusano di prestarli sono riguardati come di poco e niuno Spirito, e gravosi, onde come razza inutile sono perseguitati colla privazione de beni, della patria, della vita. La virtù di quest' ultimi, che di tutto fanno perdita per sostenere la verità, onde sono veri filosofi, tanto più si rende cospicua, quanto che anno dovuto combattere non solo contro de' Libertini, ma contro ancora di que' Cattolici, che dopo aver avuta la debolezza di prestare il Giuramento, anno di più

avuto il coraggio d' insinuare ad altri i loro sentimenti, come se fossero conformi alle regole della Chiesa. Uno di questi non hà avuto il ribrezzo di pubblicamente difendere con replicate stampe la sua caduta, ed in privato di fare ogni sforzo, affinche i suoi aderenti non si ritrattassero, ed offerissero al Signore il sagrifizio sì gradito della loro ubbidienza: dichiarandosi che ciò era un peccare contro del proprio giuramento, senza badare al vero peccato gravissimo ch' egli commetteva, con un certo buon uomo, e suo compagno, ed un altro minuto Casista, che in segreto levava ogni scrupolo a' suoi divoti, animandoli contro i Brevi Pontificj a prestare il giuramento. *Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino, quia retrahebant homines a sacrificio Domini* (1). Prima però che si condanni, è dovere che parli e sia da tutti ascoltato il bibliotecario.

(1) I. *Reg.* II. 17.

CAPO I.

Giuramento prescritto
colla spiegazione del N. A. che si confuta.

2 *Giuro odio alla Monarchia, ed all' Anarchia : fedeltà ed attaccamento alla Repubblica ed alla Costituzione* = *Per odio alla Monarchia non si può già intendere l'atto meramente interno di aborrirla e detestarla. Quest' atto non è lecito il farlo. La Potestà civile non comanda mai, nè può comandar direttamente atti interni* = (1) Si risponde, che separando l' atto interno dall' esterno, si può secondo il Teologo chiamare Iddio in testimonio da uno che giura *io odio la Monarchia*, benchè internamente *ami la stessa Monarchia*, e creda tutto il contrario di quel che dice. Tanto più che il Teologo prosiegue ad insegnare = *Questo giuramento non esclude l'amare con atto* interno *la Monarchia : questo atto* interno *non è l'oggetto del giuramento* = Ma questa precisione *mentale*, anzi *cordiale* in vece di giustificare il giuramento, ne forma uno spergiuro, chiamandosi Dio in testimonio di una cosa non vera, e di una solenne menzogna non più intesa, che riunisce insieme l'*odio*, e l'*amore*. Con tal giuramento da traditore si può certamente burlar la Repubblica, e se stesso, ma non Iddio. I pagani non giunsero a tanto, sebbene conoscessero

(1) *Sentim. p.* V. *e* VI.

la distinzione dell' atto *esterno* dall' *interno* = *Juravi lingua, mentem injuratam gero* =. A svellere tali abusi, fù necessario nel secolo scorso che il Ven. Innocenzo XI. condannasse le Proposizioni che dicevano = *Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis sive gravis* = e l'altra = *Qui mediante commendatione, vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare juramentum, quod de mandato regio a similibus exigi solet, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur, fateri crimen occultum* (1) Amare la Monarchia è un delitto gravissimo, secondo i nostri Filosofi; ma poiche è delitto occulto, sono assoluti dal nostro Teologo quelli che amando la Monarchia giurano di odiarla.

3. Egli però da suo pari trova un pronto rimedio a tanto male, facendoci osservare = *Che la potestà Civile non comanda mai, nè può comandare direttamente atti interni* =. Sicchè basta, secondo il Teologo l' atto esterno per ubbidire alla Civil Potestà. Ma non è questo ciò che insegna à' Romani l'Apostolo S.Paolo, anzi tutto il contrario allorchè dice = *Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam* (2). Il che si conferma dall' Apostolo S. Pietro con quelle parole: *Subjecti igitur estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi quasi praecellen-*

(1) *Prop.* 25. *ad* 28.
(2) *Rom.* 13. 5.

ti, sive ducibus (1). Alle parole di S. Paolo, Guglielmo Estio Teologo non di solo nome soggiunge questo commentario. *Sanè contraria huic doctrina, scilicet esse aliqua praecepta legitimae potestatis, quae conscientiam subditorum non teneant obstrictam, non modo falsa est, et á sensu Scripturarum aliena, verum etiam noxia et pietati inimica, quippe quae homines reddat hypocritas, et quod alibi vituperat Apostolus, ad oculum, et non ex animo servientes.* All'autorità de' Principi degli Apostoli si aggiunge la ragione, che la Civile potestà obbligando i sudditi ad un atto umano; quest' atto non dee essere animalesco, e ristretto all'esterno, come fà un giumento che ubbidisce al suo Padrone, ma un atto conveniente all' umana ragione, la quale essendo interna, si palesa coll'atto esterno: altrimenti se la ragione in tutto dissente, l'azione è peggiore che quella di un giumento, poiche è da Fariseo ipocrita. Questo vizio certamente combattevano colle recitate parole i SS. Apostoli, de' quali per eludere la dottrina, ci vuol altro che la distinzione del *direttamente*, o *indirettamente*, riguardo al modo con cui può i sudditi obbligare la Civil potestà. Lo stesso Teologo ci dispensa dal provare, che obbliga *indirettamente*, limitandosi egli nella prima parte, la quale anzi che scusare il suo giuramento, sempre più lo condanna, poichè tace ad arte la comune sentenza dell'obbligo *indiretto*,

(1) *Petr. II.* 13.

e come ha mascherato l' *ódio* coll'*amore*, così ora maschera la *falsità* colla *verità*.

CAPO II.

Esame di tre articoli della Costituzione.

4 Propostosi questo esame il Teologo siegue a dire = *Nel titolo XIV. i primi tre articoli fanno ad alcuni qualche difficoltà. Nel primo di quei tre pare che si escluda affatto la potestà ecclesiastica. Nel terzo pare che si escluda questa medesima potestà nel censurare e proibire i libri. Ma con qual fondamento si vuol quì intrudere la potestà ecclesiastica? Per qual ragioae si hà da stimar questa impedita ed offesa ne suoi diritti? La Costituzione da capo a fondo non parla, ed evidentemente non parla se non di cose puramente civili, e non regola se non il governo civile* = Se il Teologo si fosse ricordato della sua distinzione poc' anzi addotta, non si sarebbe impegnato, a sostenere l'innocenza della Costituzione. Ognuno sà che questa è l'arte de'nuovi filosofi che non combattono *direttamente* ma *indirettamente*, facendo uso del nome che portano di franchi-distruttori, col distruggere i fondamenti che non appariscono al di fuori, acciò che la fabbrica da se stessa rovini. Poco importa se non si nomina la potestà ecclesiastica, ogni volta che le si tolgono, e impediscono i mezzi per esercitarla, onde il tutto dalla potestà e governo civile dipenda. La prattica si hà per un ottima spiegazione della Legge, nè la Co-

stituzione può esser meglio dichiarata, che dall' esecuzione della medesima coi fatti: in vista de' quali non si sà con qual coraggio possa il Teologo replicare *per qual ragione si hà da stimare questa (potestà ecclesiastica) come impedita ed offesa ne' suoi diritti?* Il padrone spogliato e cacciato di Casa, perde al certo più che i suoi diritti. Or il Capo della Chiesa in arresto, col Sagro Collegio bandito, le Chiese profanate, chiuse, spogliate, con i Luoghi pii saccheggiati, senza dir altro, bastano a smentire il Teologo, e se non bastano, questa legge gli chiude la bocca. *Ogni Tribunale Ecclesiastico esistente nel Territorio che forma la Repubblica Romana è abolito* (1).

5 Egli prosiegue = *Nel secondo di quei tre articoli si dice = che la legge non riconosce i voti religiosi = Insistendo sulla detta regola ciò vuol dire, che la Legge, ossia il Governo Civile non presta il suo braccio nè a favore nè contro i voti religiosi: che non se ne impaccia per niente come di cosa non appartenente a se.* Se vero fosse questo Commento, non si vede qual bisogno vi era di formare una Legge sopra i voti religiosi, de' quali *non se ne impaccia per niente* il governo civile. Dalla sola menzione adunque de' voti religiosi, è convinto l' interprete di falsità, che molto più è manifesta dalla spiegazione data dalli stessi Legislatori. Questi anno impedito in seguito del-

(1) *Leggi relative alla Costituz. tit. VI. art.* 124.

la Legge che non più si facessero *voti religiosi*, onde molti novizj e novizie anno dovuto lasciar l'abito religioso, e rinunziare a' voti ch' erano per fare nella loro professione. Quelli poi che li avevano già fatti, sono stati allettati anche con pensioni ad uscire scandalosamente da loro Chiostri, ed a celebrare sagrileghe nozze. Ma chi hà perseverato nella propria vocazione è stato privato di tutto, e fin del pane quotidiano. Questo vuol dire *il non riconoscere i voti religiosi*.

6 Ma insiste il Teologo colla sua erudizione = *Sussistevano i voti Religiosi dei consigli Evangelici nei primi secoli della Chiesa, senza che i Regnanti pagani li riconoscessero: sussistono anche oggidì nei paesi de' Gentili, negli stati del Turco, dei Protestanti, che non li riconoscono*. Con pace del Teologo egli altro non fa che dimostrare i nuovi Legislatori assai peggiori de' pagani, de Turchi, de' protestanti, dai quali non si esigeva, come non si esige, il giuramento da' Cattolici di *non riconoscere i voti Religiosi*. Che se avessero ciò fatto di esigere tali giuramenti, i fedeli avrebbero piuttosto data la vita che prestarli, come per non giurare in cosa di assai minore importanza, morì Martire il Soldato *Basilide* nella persecuzione di Severo: *cum ob nescio quam causam a contubernalibus suis sacramento adigeretur; nefas sibi esse affirmavit omnino jurare: quippe Christianum se esse, idque palam profiteri*. (1) Facciano pure quante Leggi

(1) *Ruinart. Act. Mart. p. m.* 122.

vogliono i tiranni ; basta che non esigano giuramento dai Cattolici di osservar quelle che sono contrarie alla loro professione. Certamente chi *non riconosce i voti Religiosi*, commendati e consigliati nel Vangelo, e custoditi gelosamente per tanti secoli col prezioso deposito della Fede nel seno della S. Chiesa, fa vedere che non crede al S.Evangelio medesimo: e che Morale mai è la vostra, Signor Abate, che insegna tutto l'opposto del Vangelo, e della Chiesa? e che Logica è cotesta che prova esser lecito un giuramento gravissimo, da ciò che anno fatto sinora, o far potevano quanti sono i nemici della Fede? Seguite pure a difender così la vostra Costituzione.

7. *Quel terzo Articolo dice ancora* = di non riconoscere alcun impegno contrario ai diritti dell' Uomo = . *La cosa è giusta. Tali impegni sono nulli di lor natura, quando si oppongono a quei diritti ai quali l'Uomo non può rinunziare.* Sarà dunque nullo, secondo quest'insegnamento, l'impegno di un Soldato che dà il suo nome alla milizia, e si spoglia de' suoi diritti alla libertà ed alla vita, che sono i principali diritti dell' Uomo. Sarà nulla, dopo tanti secoli, la servitù di un intiera numerosa nazione, che vendè al Sovrano la sua libertà per gli alimenti che n'ebbe in tempo di carestia. Ma Giuseppe il Patriarca, uomo certamente molto al di sopra de' nostri Filosofi, non vi trovò difficoltà veruna; che anzi diede motivo, e confermò il contratto a nome del suo Rè, col trasportare lungi dalle proprie Case le persone così obbligate, in segno della loro servitù. *Eme nos in servitutem regiam...*

Emit igitur Joseph omnem terram Aegypti .... et cunctos populos ejus a novissimis terminis Aegypti usque ad extremos fines ejus: ovvero secondo il Pagnino = *Populum vero transire fecit ad urbes, ab extremitate termini Aegypti, usque ad extremitatem ejus* (1). Vi sono altri esempj nell' istorie profane, ma non vi è bisogno di prova in ciò che veggiamo in ogni tempo, e da per tutto pratticato riguardo a' servi, che rinunziano alla libertà a proporzione delle mercedi e convenzioni fatte co' loro Padroni. Li veri servi sono i prigionieri di guerra, che se non vogliono arrendersi, e scelgono di morire coll' armi alla mano in una guerra giusta; secondo le leggi militari anno lode di prodi e valorosi; nè la Chiesa nega a suoi figli così morti onorata sepoltura, come fa a coloro che muojono in duello. Vi sono anche di quelli che per non soggettarsi al taglio delle loro membra, scelgono la morte. Or tutti questi rinunziano, chi alla libertà, chi alla vita, ond' è falso l' assioma del N. A. che *tali impegni siano nulli di lor natura*, come opposti ai diritti dell'Uomo: e più falso ancora comparisce detto assioma in vista della definizione che dà sul bel principio la Costituzione dei *diritti dell'Uomo*, poichè così incomincia. *I diritti dell' Uomo in Società sono la Libertà, la Eguaglianza, la Sicurezza, la Proprietà*. Quest' ultima è definita *la proprietà è il diritto di godere e disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria*. Al

(1) *Gen. XLVII. 19. et seqq.*

contrario il nostro Autore non ammette questo diritto trà quelli dell'Uomo. *Quando l'Uomo ha qualche diritto al quale può rinunziare, per esempio il diritto ad una Eredità, allora l'impegno contrario al diritto rinunziabile non è contrario ai diritti dell'Uomo.* Se dunque l'uomo può disporre, e rinunziare a suoi beni, alla libertà, ed alla vita, e molto più all' *Eguaglianza, e Sicurezza*, falso è di nuovo che *tali impegni sono nulli di lor natura.*

CAPO III.

L'Autore de' Sentimenti, sostiene che in dubbio si può, e si dee prestare il Giuramento: il che è contrario ad ogni Legge.

8 Il *Parere* del bibliotecario finisce con un corollario acconcio al suo capo, meglio di qualunque diadema

Massima generale

Ma perchè i cervelli degli Uomini sono tanto differenti, che le ragioni, le quali paiono evidenti a molti, paiono sofismi ad altri, tentiamo un altra strada a provar lecito il nostro giuramento. *E massima generale insegnata da tutti come certissima, ed anche necessaria nel governo si ecclesiastico che secolare, doversi ubbidire ai Superiori nei casi dubbiosi, purchè non si conosca manifesta ingiustizia, e peccato nelle cose comandate.* (1) Quì si tratta di giuramento, cioè di

(1) *Sentim. p. X.*

ubbidire o agli Oracoli divini chiari e manifesti, o alla Costituzione, e Legge profana. Il Signore ci comanda per bocca di Geremia di non giurare che con *verità*, con *giudizio*, e con *giustizia*. Le Scuole non anno saputo trovare qualità più di queste adeguate al giuramento; le quali mancando, il giuramento diviene uno spergiuro. *Animadvertendum quod iusiurandum has habeat comites, veritatem, iudicium atque iustitiam; si ista defuerint, nequaquam erit iuramentum, sed periurium.* (1) Una di queste condizioni che mancasse, il giuramento sarebbe illecito: ma nel caso nostro mancano tutte trè. *La verità* manca: poichè quegli ch' è costretto a giurare è persuaso del contrario, e mentisce contro la propria coscienza, poichè giura per solo timore del Governo Secolare. Il *giudizio* manca; mentre essendo la cosa dubbia, secondo il nostro Autore, chi giura, dee prima usar ogni diligenza e certificarsi, e poi giurare. *La giustizia* manca finalmente, poichè *l'odio alla monarchìa*, ed il *negare di riconoscere i voti Religiosi*, sono empietà detestabili, che dimostrano abbastanza un animo irreligioso. Non basta forse quest' ultima legge a dimostrare che uno solo è il legislatore della Costituzione Romana, e della Costituzione civile del Clero di Francia? Or che non disse, e che non fece il disgraziato *Gregoire* per indurre il Clero a prestare quel giuramento da lui dato, e difeso? Ma non fece altro che accrescere il merito

(1) *S. Hieron. in cap. IV. Jerem.*

e la corona a tanti illustri Atleti della Religione, che scelsero di perdere la vita, piuttosto che prestarlo. Mutata quindi la formola del Giuramento, allorchè dubbiosi gli Ecclesiastici di quel Regno ricorsero a N. S. PIO VI. egli rispose: *scirent quod in dubio non licet jurare*. Questo rescritto ci dispensa dal dimostrare quanto sia falsa la dottrina contraria del N. A. il quale così conchiude il suo *Parere* per giustificare il *Giuramento* Romano. *Quando dai Superiori gli venga comandato di farlo, allora entra la massima sicurissima che nei casi dubbiosi si deve ubbidire: e su questa massima formandosi egli un fermo dettame di coscienza, farà il giuramento lecitamente* (1). Non giunse a tanto *Gregoire*, poichè ben sapeva la regola *sicurissima della Chiesa, che nelle dubbiezze si ha da scegliere la parte più sicura*, e che negli affari di Religione, *non si dee ubbidire ad altri che a' Superiori Ecclesiastici*. Le stesse leggi pagane degli antichi Greci, e Romani condannano quel giuramento *in dubbio*, che ora viene dal nostro Autore commendato alli Romani Cattolici: che se queste leggi si eseguissero, non vi sarebbero tanti spergiuri = *Si quis juraverit, et pejeravit ... Imperator noster cum patre rescripsit, fustibus eum castigandum dimittere, & ita ei superdici προπετῶς μὴ ὄμνυε TEMERE NE IVRATO* (2). Pena mite

(1) *Sentim. p. X.*
(2) *Digess. lib. XII. tit. II. de jurejur. leg. 13.*

in confronto di quella degli Ateniesi che il reo, e la sua famiglia mandava in ruina (1).

9 Questo è quel *Parere di un Teologo Romano sopra del giuramento civico* portato in trionfo dai Giacobini, anche fuori di Roma, fino a cercar di persuadere ad intiere Città ragguardevoli di arrendersi alle ragioni del loro Teologo per somma grazia: mentte *un tiranno vi manderebbe a languire in una Carcere, ed un Musulmanno vi procurerebbe la gloria del martirio*, come si esprime il Ministro di Polizia Martelli alli Maestri della Comune di Jesi. *Con questo sentimento*, egli prosiegue, *vi faccio rimettere un Opuscolo sul giuramento civico, composto da un Teologo Romano - e sono sicuro che produrrà il miglior effetto* (2). Il peggior effetto produsse ne' contrarj al giuramento, e soprattutto negli animi de' Compagni del Teologo quando erano membri della stessa società, uno de' quali *grande suo amico* gli scrive dall' Umbria 19. Novembre 1798. *Chi ha detto che nessun Ex-gesuita ha mai lordato di si nera macchia l' abito che vestiva com' ella ha fatto: chi ha soggiunto che per lo meno sono degni* (quei Pareri) del fuoco: *chi perciò ha compianto lei come un membro reciso dal corpo della Chiesa; e come un altro Errico* (VIII. Rè d'Inghilterra) *che di difensore di Gesù Cristo, e della sua Sposa ne*

(1) *V. Spanhem. in Aristoph. Ran. v. 595.*
(2) *Monit. di Roma n. 32. 15. Nevoso an. 7.*

divenne rabbioso persecutore (1). Chi non si sarebbe almeno arrossito a tali rimproveri, dopo si grave scandalo cagionato, non già ne' pusilli, ma in Ecclesiastici degnissimi che anno saputo difendere l'onor loro, e l'onor della Chiesa? Ma il nostro Autore fa vedere ch'egli ha altra testa, ed altra fronte, soggiungendo immediatamente per sua giustificazione. *Questa lettera io conservo per mostrarla a chiunque volesse vederla*. Può essere che l'andar del pari con un *Rè d'Inghilterra* gli abbia cagionato qualche vertigine, onde non più conosca se stesso, nè i suoi compagni, che non più conoscono lui: e in fine se i Giacobini possono gloriarsi di avere per loro Fondatore Oliviero Cromuele, questi non assunse il titolo di Rè, per quanto comandasse nell' Inghilterra. Piaccia dunque al nostro Autore di non esser più conosciuto col nome di Teologo *Romano*, mentre i *Romani* dichiarati nemici del giuramento civico, serbano intatta quella fede, e quella ubbidienza, che sin da principio fu tanto encomiata dall'Apostolo San Paolo. *Fides vestra annuntiatur in universo mundo - vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est: gaudeo igitur in vobis*. (2) Peraltro non può negarsi al *Parere* dell' Autore di aver prodotto *il miglior effetto*, poichè la Santità di N. S. PIO VI. per impedire che l'errore non più serpeggiasse, particolar-

(1) *Sentim. p. XII.*
(2) *Rom. I. 8. et XVI.* 19.

mente nel Collegio Romano, luogo destinato ad istruire la gioventù ne' proprj doveri, non tardò a scrivere li due Brevi, co'quali dichiara, che *non è lecito* di prestare il giuramento civico. Che bella occasione era questa per un Teologo di umiliarsi, e ritrattare il suo *Parere*! Avrebbe avuti per compagni molti Uomini illustri che anno ciò fatto ne' tempi scorsi, ed anche de' suoi amici nella presente occasione. Ma, inorridisco a dirlo, per difendere un suo strafalcione, scuote ogni dovuta ubbidienza, e aguzzata la penna scrive contro i due Brevi Pontificj. Rincresce al sommo di sentirlo parlare da *Errico*, non pure contro il regnante Pontefice, ma contro molti Santi, e dottissimi suoi Predecessori, cercando delle macchie in altrettanti Soli, che anno illuminata la terra; conviene però ascoltarlo di nuovo.

CAPO IV.

Arte del N. A. nel combattere i Brevi Pontificj, e suo Jus Permissivo rigettato.

10 Conoscendo il N. A. che la sua animosità contro i due Brevi Pontificj non *avrebbe prodotto il miglior effetto*, fà precedere come una leggiera armatura, ma inespugnabile a paser suo, di *Questioni Preliminari*, di *Dottrine generali*, di *Applicazioni delle date dottrine*, *Del vero senso della Costituzione*, *Della Prattica nelle Leggi permissive*: discorsi che occupano i primi cinque Capi della nuova Opera;

quindi nel sesto riassumendo con più verboso ragionare e studio quanto aveva detto nel suo *Parere* stampato un anno prima, dopo inviluppato se stesso, e i Lettori con più dicerie false ed inutili, finalmente si obbietta ma in secondo luogo i Brevi Pontificj, formando il titolo del Capo IX. così: *Obbietto che nasce dalle private risposte date dal Papa*. Non è meno curioso il titolo posto in fronte alla nuova Opera SENTIMENTI DE' PROFESSORI DEL COLLEGIO ROMANO; essendo cosa nota, che questi Professori, si recarono ad onore di ritrattare i loro *sentimenti* e *giuramenti*, come figli ubbidienti, ed Ecclesiastici, dopo i Brevi del Papa: il che fecero parimenti quelli dell'Università di Roma, tra i quali, come anche tra i primi, degni di somma lode sono i Costanti nel riprovare il Giuramento, giacche anno scelto di perder tutto, piuttosto che sottoscriverlo. Nelle *Dottrine generali*, o s'inganna, o si contraddice il N. A. poichè nella *terza maniera* di procedere nel governo civile, insegna *Proibendo di far quelle cose che G. Cristo ha ordinate, per piantare, conservare, ed accrescere la sua Chiesa, per esempio proibendo d'insegnare in privato e in pubblico le verità della fede, e le massime de' buoni costumi: vietando generalmente di ordinare Vescovi, Preti, e Ministri per così romperne la successione e far cessare il Ministero &c. Giurare attaccamento e osservanza a tal Costituzione e un cooperare alla distruzione della Religione con gravissimo peccato*. In virtù della Costituzione è stato proibito nel-

la scorsa Quaresima ai Predicatori di annunziare secondo il solito *le verità della Fede*, è d' inculcare *le massime de' buoni costumi*: e nel fine della Quaresima fù proibita l'ordinazione de' Preti ed altri ministri. Che se fù lasciata a' Curati qualche facoltà, ma non libertà di predicare, ciò fù per timore del popolo, adescato colla promessa che avrebbe avuto libero l-esercizio della Cattolica Religione. Finalmente alli 9. Messiferò si vide affissa questa Legge= *Viene proibito a ciascun Ecclesiastico secolare di comparire in pubblico, e nelle strade di Roma con gli Abiti e distintivi del suo stato*. Legge che in tante vicende non avea mai sofferto il Clero di Roma; e quindi compita colla proibizione del suono delle Campane.

11 Ma il forte del N. A. stà nel *Jus* per sostenere la Costituzione, dando nello stesso tempo un colpo fatale alla medesima. *Per ora*, egli dice, *ammmetto che le espressioni della Costituzione in quei trè o quattro Articoli, siano poco esatte, siano ambigue*. Or quale sarà il *Jus* che nasce da una *Legge poco esatta, ed ambigua?* Non potrà essere che *ambiguo*, cioè capriccioso. E *Jus permissivo* egli risponde, e sopra di questo nuovo diritto egli fà tale fondamento che pronunzia, potersi *senza difficoltà* giurare l'osservanza della Costituzione. *Così* egli comincia il Capo IV., *Se il senso della Costituzione negli Articoli toccanti cose di Religione, è senso meramente permissivo, non credo esservi difficoltà di giurarne l' osservanza. Certissima cosa è che si possono permettere molti*

è gravi disordini e peccati (sup. n. 9.) *Or ciò che si può permettere , si può anche giurar di permettere* (1). Dunque i Principi che permettono le bestemmie , possono giurare di permetterle ; dunque chi permette le meretrici pubbliche , le usure , i duelli , ed altri disordini può giurare di permetterli . E che dottrina è mai questa ? che in un tratto con un giuramento assolda tutti e sovrani,e sudditi al Giacobinismo, al più sfrenato libertinaggio . Altra cosa è , Signor mio , il permettere il male , ed altra l'autorizzarlo col giuramento : altra cosa è passar sopra de' scandali , de' quali disse il Maestro , *è necessario che avvengano* , ed altra cosa chiamare Dio stesso in testimonio col giuramento di permetterli . Anche nelle Leggi positive se non è male permetterne la trasgressione come insegna il N. A. sarà male di giurarne la permissione di trasgredirle . *Così se io* , dic' egli , *vedo taluno mangiar carne in giorno di venerdì , e mi accorgo che lo fà innocentemente senza riflettere che è venerdì , se io taccio e non avviso quel tale , si dirà che io permetto , che lascio correre quella material trasgressione del Precetto* (2) . Si dirà che siete obbligato di avvisar quel tale : si dirà , se giurate di permettere la material trasgressione del Precetto , che siete uno spergiuro ; e mentre quegli non pecca , si dirà che il Casista si carica di peccati , e di più cerca de' compagni nella sua caduta .

(1) *Sentim. cap. IV. n. 22. p. XXIV.*
(2) *Ivi p. VI. n. 10.*

Morale di questa peggiore non vi può essere, che rende peccaminose le azioni anche innocenti, ed irreprensibili bene spesso, come sono la permissione e la tolleranza; e di un azione religiosa lodevole, qual è il giurare, ne forma un veleno potentissimo che toglie in un subito la vita migliore a chi lo tracanna. Finora è stato creduto, che il *Giuramento*, *non può esser vincolo d'iniquità*; ora è trasportato ad esser *corruttela* della stessa *equità*. I Superiori Ecclesiastici, e Secolari allorchè permettono il male, sono in libertà di porvi rimedio quando vogliono; e d'ordinario aspettano un tempo più opportuno per impedirlo: ma quando si obbligassero con giuramento di permetterlo, sarebbe un privarsi della loro libertà e potere: e ciò per quale altro motivo, se non di acconsentire e cooperare al male stesso? E non è questo forse tutto il contrario di ciò che insegna l'Apostolo S. Paolo? Vegga il N. A. quanto sia debole e deforme quella base con tanto studio da lui posta, per innalzarvi sopra la statua della Costituzione trionfante.

12 Ma egli replica con fermezza. *Anche questa è massima certa, e incontrastabile: Dio permette infiniti peccati anche in danno e rovina della vera Religione* (1): Nò, Cittadino, *la vera Religione*, ch'è il dono massimo fatto da Dio all' uman genere, non dipende dai peccati degli uomini, ma da quella immensa bontà, che fece abbondar la grazia, dove abbon-

(1) *Sentim. c. II. p. 16. n. 9.*

dò il peccato. Seguiti pure il più degli uomini uniti colle porte dell' inferno ad imperversare; Iddio che sa trarre il bene dal male, e la luce delle tenebre, farà che tanto più luminosa risplenda la *vera Religione*, quanto più tetra è la notte che ingombra la terra. Qual cosa più contraria alla Religione dell'induramento de' popoli in faccia alla verità, ed alli prodigj divinamente operati; e che più contrario delle persecuzioni mosse per distruggerla? Eppure massima è stata sempre de' fedeli, replicata da S. Leone I. che la Chiesa in tal modo è cresciuta, e sempre più si accresce. *Non minuitur persecutionibus Ecclesia sed augetur* (1). Lutero colle armi altrui, e colle sue arti pensò, e persuase a' Regni, ed a Provincie che avrebbe atterrato la Chiesa: ma poi li stessi Luterani anno dovuto confessare che la Chiesa anziche nocumento, ritrasse vantaggio dalla loro setta: *Illud quoque constat, ab Lutheri aetate rem Pontificiam longe aliam sibi adscivisse faciem, alium induisse habitum, majoremque quam antea speciem sanctitatis praesetulisse* (2). Ma non vi era bisogno dire de'spropositi per provare che Iddio *permette il male*, verità che tutti accordano, in seguito della libertà d'arbitrio accordata all' uomo: e chi bramasse di più saperne, può leggere Monsignor Bossuet contro Riccardo Simone (3) do-

(1) *S. Leo. M. de SS. Ap. P. et P. Serm. I.*
(2) *Pufendorf De Monarch. R. P. p.* 159.
(3) *Bossuet Difes. della Tradizione L. XI. cap.* 2.

ve non una, ma dieci verità dimostra sù tale proposito, insieme colla differenza che passa tra la *permissione umana*, e la *permissione Divina*. La nostra disputa è *sopra del giuramento*, nè il N. A. hà portato, e non potrà portarne alcuno, per quanti ne abbiamo nelle Scritture, con cui Dio si obblighi di permettere il male di *colpa*; onde sì fatto giuramento può riporsi tra le cose impossibili, che a Dio non convengono.

CAPO V.

Si risponde agli Esempj portati dal nostro Autore.

13 Insiste però il N. A. più che mai. *Affinchè si conosca meglio l'indole e gli effetti delle Leggi puramente permissive, trasportiamoci col pensiero ai primi trè Secoli della Chiesa.... I Cristiani vivevano in una perfetta sommissione, e fedeltà ai Regnanti, ed ai loro Ministri e Rappresentanti. Sapevano ben essi accoppiare insieme gli obblighi di Cittadino, e di Cristiano. Minuzio Felice, Atenagora, S. Giustino Martire, Tertulliano nelle loro Apologie pei Cristiani protestavano a nome di tutti in faccia agli Imperatori, ed al Senato Romano la costante ubbidienza, e fedeltà all' Impero ed alle Autorità costituite per governare e comandare. Ora se Tertulliano, se S. Giustino etc. potevano in coscienza protestar pubblicamente e a nome di tutti i Fedeli, sommissione, fedeltà, ubbidienza a quei Governi, e Governanti,*

avrebbero potuto in coscienza anche giurarla. *E perche nò? Ciò che non è lecito di giurare neppur è lecito di professare in pubblico, mostrandosi disposti a farlo e dicendo che si fà. E tra il professare, e il giurare, non vi è altra differenza che di peccato meno, e più grave, ma sempre è peccato grave. E siccome è peccato favorire ed aiutare i ladri, gli omicidi etc. così è peccato professare pubblicamente di ajutarli, di favorirli* (1). Non si era peranche inteso che Minuzio Felice, nominato il primo dal N.A., nel suo privato Dialogo con due Amici, passeggiando nel lido d' Ostia *protestasse a nome di tutti i* Cristiani *in faccia agl' Imperatori ed al Senato Romano la costante ubbidienza e fedeltà all' Impero*. Ma passiamo a S. Giustino M. come il più antico, che pieno di carità farà coraggio al N. A. Condotto co' suoi compagni innanzi al Prefetto di Roma, sentì intimarsi: *Age esto diis ipsis obediens et Imperatoris edictis*: illi autem Justinus respondit: *Nemo unquam reprehendi aut condemnari poterit, qui Salvatoris nostri Jesu Christi praeceptis obedierit*. Così fino all'ultimo nè egli, nè i suoi compagni risposero mai, *non vogliamo ubbidire*. Questo fà per me dirà il N. A., ma la morte che soffrirono tutti per non ubbidire, non fà per lui. Nella sentenza non fu espresso altro delitto che la dissubbidienza. *Qui diis sacrificare, et Imperatoris edicto parere noluerunt, flagello caesi ad capitalem poenam abducantur*,

(1) *Sentim. P. XLII. et XLIII. n.* 43.

quemadmodum leges praecipiunt (1). Avrebbe giurato forse di osservar queste Leggi S. Giustino, se morì per non osservarle? Piace al sommo la delicatezza di questo grande Filosofo, che non mai rispose al Prefetto *non ubbidisco*, quando tanti altri Martiri troncavano le interrogazioni e minaccie con questa risposta. Ma era più delicato il S. Martire nel giurare. *Ne autem juremus omnino, atque ut vera semper loquamur sic praecepit = Ne juretis omnino, sed sit vestrum est, est Et non, non: quod autem his abundantius est, a malo est.* (2)

14 Tertulliano col suo umore andiede più oltre, non ammettendo i giuramenti de'fedeli ne' privati contratti co' pagani, sebbene quelli dicessero che il giuramento era collo scritto, non colla lingua. *Pecuniam de ethnicis mutuantes sub pignoribus fiduciati, jurati cavent, et sic negant scire. Volunt scilicet tempus persecutionis, et locum tribunalis, et personam praesidis. Praescribit Christus, non esse jurandum. Scripsi, inquit, sed nihil dixi; lingua non litera occidit. Hic ego naturam et conscientiam advoco* (3). Come adunque produrre S. Giustino M. e Tertulliano, per l'osservanza di una Costituzione, secondo il N. A. medesimo *ambigua* e *dubbia* contro la Religione? *E perchè nò?* Egli risponde: ma basta leggerli per credere tutto l'opposto, e ci basterà

(1) *Ruinart. Act. MM. ed. Amstel. p.58.*
(2) *Matth. 5. 33. S. Justin. M. Apolog. I. 16.*
(3) *Tertull. de Idololatr. c. XXIII.*

di replicare che no'l fecero riguardo alle Leggi civili, alle quali professavano ubbidienza con tutti i Cristiani, che ben sapevano come si dovesse ubbidire a Cesare. Non possiamo dissimulare una nota del Pamelio a Tertulliano, poco prima delle riferite parole = *locus insignis contra simulatores, et quodammodo libellaticos huius aetatis in Belgio, qui excusari se credunt, si loco iuramenti, quod contra fidem et Religionem Christianam exigitur, simulatione quapiam aliud praestent*: eppure quegli Eretici ch'esigevano il giuramento, non erano nè Deisti, nè Ateisti. Così il Pamelio ci fa vedere, che fino agli ultimi tempi non sono mancati de' *Libellatici*, e sarebbe pure la gran maraviglia se mancassero a' tempi nostri. Sennonchè Tertulliano fa coraggio anch' egli al N. A. per la sua vanità, e disubbidienza alla Chiesa: ma riguardo al giuramento, è certo che nè egli, nè altri di que' tempi potrebbero sentirne parlare. E sì nota la loro prudenza, e circospezione nel giurare, che vi urtò dopo gli Albigesi ed altri Pascasio Quesnello coll' ultima delle sue 101. proposizioni, quasi che non fosse mai lecito di giurare, o che dalla sua frequenza ne derivasse la rilassazione della disciplina. Noi abbiamo i giusti limiti stabiliti dalla Chiesa, per intendere, come si dee, quanto dice il divin Redentore, e l'Apostolo S. Giacomo del giuramento. La facilità degli Ebrei, e l'abuso di giurare, diedero motivo a questi divini oracoli, e i Padri della Chiesa non cessarono mai d' inveire contro somiglian-

te abuso. S. Agostino confermava colla pratica, quanto insegnava al popolo. *Ne quisquam facili iuratione etiam ad periurium decidisset, et in Ecclesia populo praedicabat, et suos instituerat, Ne quis iuraret, ne ad modicum quidem* (1). S. Tommaso fedele interprete di S. Agostino, dopo averne riportata la dottrina soggiunge. *Est autem quandoque necessarium iuramentum, ut fides verbo dicentis adhibeatur quod quandoque utile est etiam ei, qui audit* (2). E adunque non pur lecito, ma eziandio necessario di *qualche volta* giurare, e di più in grazia del N. A. gli accorderemo, che gli antichi Cristiani, non ostante la loro riserva, giurato avrebbero *qualche volta* di osservare le leggi *puramente civili*, quantunque di ciò non ne abbia egli portata testimonianza alcuna. Poich' essendo queste leggi Romane sì giuste, e convenienti al governo della Repubblica, che sono state abbracciate dalle più colte nazioni, e non poche di esse inserite, e confermate nel Diritto Canonico dalla Chiesa; i Cristiani all' osservanza delle medesime avrebbero potuto aggiugnere il giuramento, quando il bisogno lo avesse richiesto. Ma questo che giova al nuovo Codice di leggi *permissive del male?* cioè di credere quel che ad ognuno piace e di vivere come più gli piace. Il sangue de' Martiri smentisce, e cancella sì fatte leggi, particolarmente degli ultimi,

(1) *Possid. Vit. S. Aug.* c. 25.
(2) *S. Thom. in Epist. ad Rom. I.* 9.

a dì nostri, più barbaramente che i primi, trucidati per aver negato di prestare il giuramento.

15 Non si arrende però il N. A., neppure alla testimonianza de' Martiri, che anzi finge di combattere con loro per vincere sicuramente. *E bene dunque*, egli prosiegue, *io con Tertulliano, col Martire S. Giustino, con tutti i SS. Martiri, Vescovi e Cristiani della primiera Chiesa, professo con tutta la pubblicità attaccamento, fedeltà, sommissione, ubbidienza* (che suddito!) *al Governo, alla Repubblica, ed alla Costituzione Romana. Questo medesimo Governo in nome della Repubblica mi comanda e dice* giurate. *Sì, giuro di eseguire tutto quello che professo* (1). Giacchè volontieri lo nomina, e in primo luogo, lasciamolo con Tertulliano, ma riguardo agli altri, sappia di bel nuovo che combattono contro di Lui, essendosi egli unito alla fazione contraria. Non è più tempo di proteste contrarie al fatto, ci vuol pentimento, e ritrattazione per finalmente riparare lo scandalo dato. Così li caduti e libellatici ritornavano in compagnia de'Martiri; e il Popolo Romano presente si è protestato in quest' occasione di non voler ricevere neppure i Sagramenti dai Preti che avessero giurato: di che sono testimonj li Curati di Roma, ben consapevoli dei sentimenti del loro gregge.

(1) *Sentim. p. XLIII. n.* 43.

CAPO VI.

La tolleranza verso gli Eretici opposta dal N. A. non ha che fare col Giuramento civico. Differenza grande tra la permissione *del male, ed il* giuramento *di permetterlo.*

Con robusta fronte nondimeno il N. A. alza la voce, e *detesta*, forse li suoi errori? non già, ma le accuse de' fedeli *non giurati*, contro di lui. *Io dunque alzo la voce, e detesto in faccia al Mondo, in faccia alla Chiesa - detesto dico le calunnie di quei fanatici che anno avuta la temerità di parlar così. Il che intendo che sia detto anche per conto* dell' odio alla Monarchia, *del quale ora mi accingo a trattare* (1). Non si era per anche udito, particolarmente dalla bocca de' Cristiani, che le calunnie *si detestano*, ma sibbene si *dileguano* in faccia alla verità, si *sventano*, si *confutano*; giacchè morder le pietre, è proprio soltanto di certi animali allor che ne sono percossi. Consideri pertanto, ma senza trasporto il N. A. a chi si convenga il titolo di *fanatico*. Bisogna nondimeno fargli giustizia; era egli montato a grande elevatezza per la nuova scoperta delle *leggi permissive*, che torna a replicare, e confermare coll' esempio de' Sovrani, de Magistrati, de Vescovi, che ne giu-

(1) *Sentim. p. XLV. n. 45.*

rano l'osservanza; onde non potè più soffrire di essere contraddetto. Così la discorre: *Ora se è lecito in certe circostanze di far leggi* permissive *in materia di Religione, è lecito ancora giurarne l'osservanza. La proposizione non può esser messa in dubbio. Di fatto in molti luoghi i Magistrati, e quel che è più i Vescovi, nell'intraprendere il loro offizio sono obbligati a giurare l'osservanza di tali leggi. Le giurano in faccia al Popolo i Sovrani nell'ascendere al Trono, e le giurano in mano de' Vescovi in faccia agli Altari, e in mezzo alla sacra funzione della loro Incoronazione.* Giurano *senza scrupolo alcuno. Gli Stati di Francia, de quali il primo ordine è il Clero, giurarono l'osservanza degli Editti fatti dai Rè in favore degli Ugonotti* (1). Ma che à che fare la tolleranza, e la convenzione tra i Principi, e gli Eretici col *giuramento civico?* Se i Sovrani giurano l'osservanza di tali convenzioni, e ne formano degli Editti per notificarle a' popoli, e se ne *ne giurano senza scrupolo* l'osservanza; *senza scrupolo alcuno* altresì le annullano, e ne revocano gli Editti, come fece Luigi XIV di quello di Nantes *in favore degli Ugonotti*, onde si acquistò il soprannome di *grande*, meglio che colle sue imprese, e vittorie. Alcuni anni prima che ciò avvenisse, furono avvertiti pubblicamente gli Ugonotti, che il loro appoggio su l'Editto di Nantes non poteva esser più debole, quantunque si facessero forti

(1) *Sentim. p. XLIV. n. 44.*

coi servigi prestati alla corona : *Protestantium ergo , sive Hughenottorum in Gallia securitas , nudo Regis verbo , & Edicto de Nantes nititur ; actumque de eis proculdubio foret , si Rex Galliae zelo quodam Hispanico aut Austriaco raperetur* (1) . Una truppa di Eretici furibondi colle armi alla mano domanda al suo Rè la libertà di coscienza : il Rè l'accorda per evitare lo spargimento di sangue, e la desolazione de' suoi Stati ; ma quando gli cade in acconcio , al tempo della Messe, svelle la Zizzania e bandisce gli Eretici ostinati , che non seppero approfittarsi della clemenza del Sovrano , e della compagnia de' Cattolici .

17 Lo stesso giuramento prestato dai Principi per l' osservanza di tali Editti ; fa vedese che non possono chiamarsi col nome di *Legge* , poichè i Principi nel promulgare tante leggi che fanno , non prestano mai giuramento alcuno ; e se lo prestano *nell'ascendere al Trono* , ciò è per l'osservanza de' privilegj accordati da loro maggiori ai sudditi. Chiaminsi pure *leggi fondamentali e pravilegj*,come furono chiamati in somigliante occasione , o con altro nome gli Editti accordati agli Eretici nella Francia , e nella Germania : non potranno mai chiamarsi leggi , poichè queste sono mute tra lo strepito delle armi , e conviene per esser leggi , che siano giuste . *Mihi lex esse non videtur quae jussa non fuerit* (2) . Sovvengasi

(1) *Puffendorff.de Monacrh.p.177.*
(2) *S. Aug. de lib. Arb.l. 5.*

però il N. A. che se i Principi secolari, e i Vescovi che anno dominio temporale vengono a patti co' loro sudditi Eretici, e se la Chiesa non l'impedisce, quantunque gema talvolta e ne mostri del risentimento; la Chiesa però non mai viene a patti cogli Eretici, a quali stende bensì le braccia materne affinchè tornino nel suo seno. Fra le differenze adunque, che passano tra le Convenzioni de' Sovrani, e il *giuramento civico*, una sola basta per confutare il N. A. ed è che in quelle il giuramento è prestato da' Principi in favore de'sudditi, onde possono concepirlo a modo loro con tutta l'esattezza: quì si presta giuramento in favor del Sovrano dai sudditi, senza che possano variare un apice della Costituzione per quanto sia empia ed *ambigua*. Ecco sparito il *jus permissivo* colle sue leggi tanto inculcato dal N. A. che conclude il suo discorso con questo avvertimento. *Ma tutte queste prove bisogna pesarle con attenta riflessione, e starci sopra per sentirne la forza, non leggerle così di fuga, e passar oltre. Non nutrisce bene quel cibo, che prima non sia minutamente masticato* (1). E qual pretenzione è mai questa se altro non ci apprestate che falsità, ed arguzie? Forse a taluno vierrà in mente ciò che disse S. Paolo, per appropriarlo a chi si dee: *facti estis quibus lacte opus sit, non solido cibo. Omnis enim qui lactis est particeps, expers est*

(1) *Sentim. l. c.*

sermonis justitiae ; parvulus enim est (1) . E buono sarebbe, se i Filosofi Autori della Costituzione non c' imbandissero una mensa meno confacente all' umana ragione, e più molto allo spirito nociva, poichè di paralogismi, contraddizioni, e sogni abbondano i loro scritti, dove non è facile il definire, quale sia maggiore, o l'ignoranza, o l'arroganza . Non riuscì con tutto il suo credito a quell' antico Filosofo, che da' suoi fu chiamato *divino*, allorchè disegnò l'edifizio della sua repubblica, d'introdurre una nuova specie di *leggi*, da lui dette *celesti*, per l'armonia ed influsso de' corpi celesti ne' terrestri : e soffriremo noi che i moderni filosofi distruggitori di ogni legge, col pretesto di libertà, introducano una nuova sorta di *leggi permissive del male* per escludere ogni bene ? Ciò non v' à dubbio è secondo il loro gusto, poichè predicano con grand' impegno la *Tolleranza* ; intollerabile in vero, mentre non ammettono Religione alcuna, o le ammettono tutte, fuorchè la Cattolica .

CAPO VII.

Ritorna l'Autore alla sua distinzione degli Atti esterni, *ed* interni, *e di nuovo si confuta .*

18 Se l' umana debolezza, che fà cadere ad ogni tratto i più avveduti, riconosce se

(1) *Hebr. V.* 12. & 13.

stessa ed ascolta la ragione, la verità, la Fede, non può andar guari, che non prorompa in quelle ordinarie espressioni: *che hò fatto io? hò errato; sono stato sorpreso, ME NE DISPIACE, non vi caderò la seconda volta.* Ma il nostro Autore dopo un anno è lo stesso di prima, tanto che seguita a commendare le sue ragioni, e l'attenzione che meritano. *Bisogna ora*, egli dice, *questa ragione estenderle a lumeggiarle un poco più per farne sentir la forza a outti quelli, i quali non le hanno considerate colla dovuta attenzione* (1). Lasciamo replicare le sue Tesi, e ci basti sentirne la conclusione. *Quando dunque una Legge civile mi prescrive di* odiare la Monarchìa, *io non posso intendere* l'atto interno di odio, di avversione. *Questa intelligenza è affatto fuori dello scopo della Legge: e anche fuori della potestà del Legislatore. Io allora prenderei le parole in un senso che non hanno, e nè tampoco possono avere.* Dunque *per odio* alla Monarchia, *io intenderò l'odio, mi si lasci dir così*, esterno, *quello cioè che regoli non già i miei sentimenti di affetto ed i miei pensieri, ma gli atti esterni di parole, e di azioni. Queste, e non quelle io debbo al pubblico Governo, e lo debbo per obbligo vero di coscienza* (2). Sù via Cittadino Filosofo, giacchè non intendete, che non possono separarsi gli *atti esterni* dagl'*interni*, e ci aprite un nuovo Tribunale: ecco un malfattore che

(1) *Sentim. p. XLVI. n.* 46.
(2) *Ivi p. XLVII. n.*48.

hà commesso un Omicidio: e perche disgraziato siete arrivato a quest' eccesso? Risponde il reo; perchè quello, che hò ammazzato, mi hà recato dei danni nella robba e nella fama. Dunque ripiglia il Giudice è stata vendetta: questo è caso pensato, voi lo avete ucciso per l'inimicizia e odio inveterato. Franco il reo soggiunge: a Voi non appartiene Sig. Giudice di giudicare *il mio interno*, l'*atto esterno* soltanto è di vostra giurisdizione. L' Avvocato interloquisce, e con tuono grave dice che in questo il reo hà ragione: e il giudice propenso a minorar la pena, rivolto al reo decide: disgsaziato vi siete meritata la forca, ma giacche siete capitato al mio Tribunale andate in galera. Così un Ladro per quanti furti abbia commessi, quando restituisca quelche hà rubato, e riponga il tutto in eguaglianza, è assoluto *ex capite innocentiae*, senz'obbligo neppure di lasciare il mestiere, giacchè la sua *interna* disposizione dell'animo, non cade sotto la potestà del Giudice. Ed un altro convinto di *spergiuro e falso testimonio*: oh questo sì conviene premiarlo, e rifargli i danni della carcerazione, mentre si giustifica sostenendo, ch'egli ha preso le parole in altro senso che i suoi accusatori, troppo idioti ed avvezzi al senzo materiale delle parole. Questa è la vostra dottrina, Padron mio, e questo n' è l'effetto, quante vo'te separate gli atti *esterni* dagl'*interni*, ed il *senso* delle parole dal *senso comune* = *Et ubi estis*, esclamarebbe S. Agostino, *fontes lacrymarum? et quid facimus, quo ibimus? ubi nos*

occultabimus ab ira Veritatis, si non solum negligimus cavere mendacia, sed audemus insuper docere perjuria? (1)

CAPO VIII.

Sentimenti de' Pagani intorno alla distinzione degli atti interni dagli esterni.

19 Or poichè massime così perverse vanno a distrugger la morale, e la Repubblica, sfido il N. A. e la sua erudizione a comprovarle coll' autorità di uno solo di quelli, che compongono la sua vasta e scelta biblioteca, purchè non sia nelle stesse *Proposizioni* condannato dalla Chiesa. Io posso al contrario produrre quanti Scrittori vuole sagri e profani, che detestano tali massime. E per cominciare dagli ultimi, quel Poeta chiamato anch' egli *divino* da' suoi, certamente il primo per l'universale stima, se non anche per l'antichità da uno solo contrastatagli, nel decorso del suo poema, così esprime i suoi sentimenti posti nella bocca del più grand' eroe che dipinga

Ille mihi invisus pariter cum faucibus Orci
Lingua aliud pandens, aliud qui corde recondit (2).

Gli fecero eco, non solo i poeti, ma i filosofi ancora, tra quali quello stesso di cui poc'anzi parlammo, una e due volte replicò que' versi

(1) *S. Aug. cons. Mendac. XVIII.*
(2) *Iliad. IX.* 312.

nel suo libro della *menzogna*, che in forma di dialogo, secondo il suo costume scrisse col titolo d' *Ippia minore*. Non ricuserà il N. A. di averlo per giudice, poichè questo filosofo altrove si fà protettore della menzogna, che ammette ne' Principi e Magistrati (1), con tal'evento, che ne riceverono la macchia illustri personaggi fra i Greci, ed anche fra i Latini, onde conviene allontanarla, per quanto è possibile, da tempi nostri. Or dopo le parole del poeta soggiunge il filosofo come per nota: *His in carminibus morem utriusque declarat, Achillem esse veracem et simplicem, Vlyssem versutum atque mendacem.* (2) Ma lungo sarebbe riportarne tutto il discorso che siegue, e basterà il compendio, che ne formò il Ficino. *Mendax rite describendus erat qui maxime velit, utcumque possit sciatque mentiri. Verax autem contra, qui maxime velit utcumque possit & sciat, vera loqui. At Hippias inertissimus artium magister omnium, confusissimusque veracis, mendacisque discretor, ordine definit oppositio, dicitque mendacem, qui maximè possit sciatque mentiri, quotiescumque voluerit. Veracem vero qui quandocumque voluerit queat & sciat vera loqui. Vnde cogitur primum fateri mendaces esse potentes, scientes, prudentes sapientes: deinde & bonos ad illa ad quae potentes sunt aeque sapientes.* Approvò il discepolo per eccellenza detto *il filosofo*, quanto avea

(1) *Plat. de Rep. II.*
(2) *Id. Hipp. min.*

insegnato in questo luogo il suo Maestro (1) ma non approvò che uno de' rimedj a' pubblici mali fosse *la doppiezza*, onde potesse permettersi a' Principi e Magistrati che anzi lasciò un trattato per liberarsi e confutare le arguzie de'sofisti (2). Un altro filosofo riputato di gran senno, si pose alla seguela di quest' ultimo, lasciando il comune Maestro, forse per gl'insegnamenti intorno alla Menzogna. Or ne' suoi ritratti degli uomini viziosi, è appunto il primo quello di cui parliamo, dandogli l'ultimo tratto del suo pennello così. *Cavendum igitur ne hujusmodi vocibus, perplexisque sermonibus, ac repetitionibus patefacias aures, quibus nihil deterius inveniri potest. Itaque ingenia non aperta, non simplicia, sed astuta & calida, & ad decipiendum parata magis quam viperas fugere debemus* (3). Nessuno più di lui tra i pagani avvicinossi alcuni secoli avanti al carattere de' Farisei lasciatoci dal Divino Maestro, e dal suo Precursore. Un altro filosofo di setta più antica così la discorre contro la doppiezza. *Neque enim parvam, sed quam maximam infelicitatem hominum animis, sophistarum dissertationes iniiciunt, si quid audeant movere praeter communem sensum, vel in divinis vel in humanis: qua re nulla potest tum contra veritatem, tum contra securitatem, tum contra gloriam esse perniciosior: sed & caliginem, et confusionem in vulgus ho-*

(1) *Arist. Metaph. V. 29. & de Morib. IV. 13.*
(2) *Id. De Sophist. Elench.*
(3) *Theophr. Charac. I.*

minum infert... Utendum est ergo civili oratione, et gravi, quae proprie cum dicentis animo congruat, non autem simulate (1). A tali massime rispondeva il popolo col detto volgare = *Odi hominem duplicem* (2).

CAPO VIIII.

Sentimenti de' Padri intorno la stessa distinzione degli atti esterni ed interni. Pene contro chi la poneva in prattica.

Ma qual bisogno v'è di ricercare il sentimento degli uomini, dove hà parlato lo stesso Dio? Son piene le Scritture della detestazione ed abbominio, in cui sono presso Dio qnelli che separano l'atto *interno* dall'*esterno*: e ciò confermano con terribili esempli come fù quello di Anania e di Saffira, dove il Grisostomo due prodigj osserva operati da S.Pietro: *Unum quidem ea quae in mente erant redarguere; secundum autem jussu occidere.* Ma nel giuramento il separare l'*azione interna* dall'*esterna*, e assai maggior delitto, dice nello stesso luogo il S. Dottore. *Si ergo ii qui mentiti fuerant, talia passi sunt, quid non patientur ii qui pejerant?* (3) Gli altri Padri, non fecero, che declamare contro il vizio opposto alla *ve-*

(1) *Hippodam. Pythag. de Rep. int. Frag. Pythag. e Stob. ap. Jo. Spond.*

(2) *Esam. Prov. III.* 1. 12.

(3) *S. Jo. Chrysost. in Act. Hom. XII.*

rità, di cui furono Maestri: nè può evitarne le giuste riprensioni il nostro autore col pretesto ch' egli non mentisce allorche altro hà nelle *labbra*, ed altro nell' *animo*: poiche questa medesima è la definizione della menzogna che dà S. Agostino. *Ille mentitur qui aliud habet in animo, et aliud verbis, vel quibuslibet significationibus enuntiat. Exinde etiam duplex cor dicitur esse mentientis; idest duplex cogitatio: una ejus rei, quam veram esse vel scit, vel putat, et non profert: altera ejus rei quam pro ista profert, sciens falsam esse vel putans.* Che se egli risponda, il suo atto *interno* ed *esterno* avere ambedue per oggetto la *Verità*, oltre l'esser impossibile che due atti contrarj possano insieme esser veri, S. Agostino replica, che la menzogna consiste nell'*animo*, non già nell'*oggetto*: *ex animi sui sententia, non ex rerum ipsarum veritate vel falsitate, mentiens aut non mentiens judicandus est* (1). Quanto meglio però il N. A. piuttosto che le proprie opinioni, seguito avrebbe questa dottrina, imitando l' esempio del Santo fondatore della sua società, poichè di lui fù scritto: *suspensa, vel ambigua, vel obscura verba, perplexum de industria incertumque sermonem, uti barbaras artes, et subdola mendacii tegumenta fideique ac societatis humanae perniciem, semper est detestatus: ac suo monstravit exemplo veritatis cultor eximius, quantum inter prudentiam, et calliditatem intersit.* (2)

(1) *S. Aug. de Mendac. III.*
(2) *Maffe. Vit. S. Ignat. III.* 10.

21 Non potendo adunque negare il nostro autore, anzi protestandosi che il suo atto *interno* è diverso dall' *esterno*; e nondimeno *giurando*, e *insegnando* a tutti, ciò esser lecito: rende falsa testimonianza in primo luogo all'eterna *Verità*, ed in secondo luogo alla sua stessa *coscienza*. Inutile sarebbe il rammentare che l' Ecclesiastiche Leggi, e le Civili ancora proibiscono somiglianti testimonianze, essendo lo scopo loro di ovviare all'*ingiustizia*, ed all' *inganno*: sicche secondo i Canoni era soggetto alla pubblica penitenza chiunque avesse un tal delitto commesso (1); oppure secondo le antiche Romane Leggi era precipitato dalla rupe Tarpea (2). Non vi è pena per altro in questa vita, che uguagliar possa il danno, che reca l' infingimento, e la vanità nel separare e dividere ciò, che non si dee, con distinzioni mal' a proposito introdotte contro il dogma, e la Cristiana morale; poiche non altronde si troverà che debbono richiamarsi presso che tutti gli errori, che anno inondato la terra massimamente in questi ultimi Secoli. Se non che la maggior pena è quella di esser in odio a Dio, agli uomini, ed a se stesso, allorchè si difende la falsità e la doppiezza, per malizia unita sempre all'ignoranza, come ben considera quello stesso filosofo quantunque protettore delle ufficiose bugie. *Cum haec ita se habeant, cre-*

(1) *Concil. Illiber. can.* 74.
(2) *Leg. XII. Tab. VII. ap. Gravin. Orig. p. m.* 215.

disne tu sua sponte aliquem, sive Deum, sive hominem deteriorem se facere? Impossibile certe istud: impossibile igitur Deum mutare se velle. — Quid vero mentirine Deus vult, aut verbis, aut re falsam objectans imaginem? Nescio istud. An nescis quod ipsum revera mendacium si modo dici id potest, omnes homines, diique oderunt? Quid istud ais? Sic inquam: nullus enim sponte vult ipso quodam sui praecipuo praestantissimoque (sc. animo) et circa res praecipuas praestantitsimasque mentiri, sed summopere illud ibi mendacium timet. — Ego autem dico, quod ipsa anima circa res ipsas mentiri, et mentitam esse, et inscitia falli, atque in ea habere accepisseque mendacium, nullus unquam eligeret. Mendacium quippe habere in animo, summopere omnes oderunt. Atqui recte, quod modo dicebam hoc revera mendacium vocaretur, in animo mentientis inscitia. Quoniam quod est in sermone mendacium, imitatio quaedam est passionis ejus quae est in animo, et posterius procedens simulacrum, haud omnino parum mendacium... Ipsum itaque revera mendacium, non solum diis, sed hominibus etiam est odiosum (1).

(1) *Plat. De Repub. II. in fin.*

CAPO X.

Sofisma del Nostro Autore, prima di lui prodotto dall'Ex-Card. De-Lomenie, confutato da N. S. il Papa.

22 Ma in un momento il N. A. dissipa ogni autorità, ogni ragione. *Dirà forse taluno*, egli prosiegue, *che cotesta è una ipocrisia. Nò io non dissimulo non fingo. Realmente ubbidisco perchè credo mio dovere l' ubbidire: per altro non soggetto la mia mente, nè il mio cuore su i quali la legge non mi comanda nulla. Si dirà che io giurando su quella legge sono spergiuro, poichè il mio animo non si conforma con le mie parole. Nò: neppur questo può dirsi. Io giuro ubbidienza* di soli atti esterni, *ed hò realmente animo di fare questi atti esterni, o di non farli relativamente alla esigenza dei casi. Tale e non altro è l' oggetto, e il prescritto dalla legge. Dunque io giuro con vero animo di far quello che giuro: dunque io giuro con verità* (1). Proviamo un poco se può cadere questa machina colla stess' arte, con cui è stata fabbricata = Dirà forse più d' uno, che questa è un ipocrisia. Sì: voi dissimulate, voi v' infingete. Realmente non ubbidite quantunque crediate vostro dovere l' *ubbidire*; mentre non soggettate la vostra mente, nè il vostro cuore, i quali la legge vi comanda che sog-

(1) *Sentim. p. XLVIII. n. 49.*

gettiate . Si dirà che voi giurando su quella legge siete spergiuro , poichè il vostro animo non si conforma colle vostre parole . Si , anche questo può e dee dirsi . Voi giurate ubbidienza de'soli atti *esterni* , quando nell' *interno* voi credete che ciò non è lecito : ed aggravate maggiormente lo spergiuro , se avete realmente animo di fare questi atti esterni , o di non farli relativamente all' esigenza de'Casi . Tale è non altro è l' oggetto , e il prescritto dalla legge . Dunque voi giurate con doppio animo di fare o non fare quello che giurate : dunque voi giurate con falsità=.Somiglianti macchine furono già riprovate e distrutte nella feccia degli Eretici , particolarmente de' Priscillianisti , che avevano per massima *jura perjura etc.* affinchè non si scoprissero le loro nefande sceleraggini (1), e a tempi nostri le veggiamo riprovate ne'malvagi rami della filosofia . Ma quel che più importa veggiamo detestato lo stesso errore dal Nostro Sommo Pontefice PIO VI. nella persona del miserabile *De-Lomenie*, il quale essendo caduto nel prestar Giuramento alla Costituzione civile del Clero di Francia , ebbe il coraggio d'esporre a N. S. la stessa dottrina che insegna il nostro Autore . *Perfacile nimirum animadverteret vestra Sanctitas , non pro assensu animi habendum esse sacramentum istiusmodi . Nec vero flagitatur a*

(1) *S. Aug. Haeres. LXX. Non vi è bisogno de' nuovi Critici per negare un fatto si antico , ma recente a S. Agostino V. Mosheim H. E. T. I. p. 434. et not. 169.*

Comitiis Gallicis assensus ille, quem caeteroqui sola potest imperitare divina auctoritas (1). Nostro Signore gli rispose = *L' allegare per coprir la vostra mancanza, che il vostro giuramento e stato puramente esteriore, e che la bocca, e non il cuore lo ha pronunziato; egli è questo un aver ricorso ad una scusa quanto falsa, altrettanto indecente; egli è un adottare la dottrina perniciosa di un sedicente filosofo, che ha inventato codesto sutterfngio del tutto indegno, non dico già della santità del giuramento, ma eziandio della probità naturale di un uomo onesto: ed ogni volta che è stata questa pubblicata, non ha giammai mancato la Chiesa di condannarla e di proscriverla.* = Ecco tutta la macchina del nostro bibliotecario rovesciata, senza che neppur abbia la gloria dell'*invenzione*, avendolo preceduto De-Lomenie, Gregoire, ed il Vescovo d' Autun, pronto ad assolver tutti i suoi compagni dallo spergiuro.

CAPO XI.

Abuso che fa il N. A. delle parole di Gesù Cristo riferito da S. Luca.

23 *Un mese in circa*, ci fa sapere il N.A., *dopo costituita la Repubblica Romana fu stampato il mio* Parere, *posto in fronte alla presente Operetta. In esso io negai formalmente*

(1) *Barruel Storia del Clero di F. p. 104. To. I. e p. 253. T. II.*

il senso di odio interno, *e spiegai l'odio relativamente alle sole opere esterne, come può vedersi ivi. Il detto* Parere *non solamente fu appsovato da tutte le autorità costituite dalla nostra Repubblica, ma da esse fu sparso e divolgato per tutto. Dunque il senso dell'* odio alla Monarchia *è quello appunto che allora io dichiarai. Questo è il senso approvato, pubblico, auteutico, ed è formalmente esclusivo dell'odio* interno. *Dopo tutto ciò l' ostinarsi a dar a quelle parole un altro senso nel caso nostro, è una durezza così strana, che veramente ha dell'incredibile. E un portento d' irragionevolezza, un eccesso di ostinazione* (1). Quanta sollecitudine si prese il N. A. nello stampare il suo *Parere, un mese in circa dopo costituita la Repubblica Romana*, e quanta consolazione avrà avuta, nel vederlo *non solamente approvato da tutte le autorità, ma da tutte sparso, e divolgato per tutto* ! Non poteva con più energìa dichiararsi l' impegno, affinchè da tutti si prestasse il *giuramento civico*, ed ognuno ponesse il colmo alla consolazione e trionfo del N. A.: ma restò deluso, poichè a riserva di ben pochi suoi compagni, gli altri non curarono di entrare a parte di somiglianti consolazioni e trionfi; amando meglio di restarsi nella loro *incredibile strana durezza, ed irragionevolezza, e nell'eccesso dell'ostinazione*, soliti complimenti de' nemici della fede contro de Martiri; ed ora non è maraviglia che siano ripetuti

(1) *Sentim. p. XLIX. n.* 51.

da chi si vanta di aver dato al genio della nuova Fratellanza, e di esserne il Teologo. Ma riguardo al *Parere*, ne è stata abbastanza dimostrata l'irragionevolezza; or ascoltiamone una difesa creduta invincibile.

24 *Fissato così il senso dell'* odio alla Monarchia, *senso unico e necessario nel caso nostro, non si creda già che questo sia un senso strano, singolare, e non usitato della parola* odio. *Gesù Cristo dice = Chi non odia il Padre, ed anche la propria vita, non può essere mio discepolo* = (Luc. XIV. v. 6.) Dove non inciampano gl'idioti più semplici, andiede ad urtare il N. A.; verificandosi il detto del Grisostomo, che più de' Filosofi ne sanno le nostre vecchie donnicciuole. Ognuno è persuaso che il Redentore parlava dell'*odio santo*, necessario pet conseguir la salute, a cui non può in verun conto accoppiarsi *l'odio profano*, contrario alla salute medesima. Il primo, non già il secondo, e inseparabile da quel rinnegamento di se stesso, e di tutte le sue cose richiesto ne' suoi seguaci dal Divino Maestro. *In eo enim quod unusquisque renunciat omnibus quae sunt ejus, etiam illud continetur, ut oderit Patrem suum et Matrem, et uxorem, et filios, et fratres et sorores, adhuc et animam suam. Omnia enim haec propria ejus sunt, quae plerumque implicant et impediunt ad obtinenda, non ista propria temporaliter transitura, sed in aeternum mansura communia*. In questo caso avvertisce S. Agostino, che *l'odio santo* non solamente reca vantaggio a' figli, ma eziandio

ai loro Genitori : *De parentibus rectissime dicitur, ut qui eos amat, perdat eos, non more parricidarum interficiens, sed spiritali gladio verbo Dei, carnalem affectum eorum, quo et se ipsos, et eos quos genuerunt irritamentis hujus seculi obligare conantur, piè fidenterque percutiens, et occidens, illud in eis vivere faciat, quo fratres sunt, quo cum filiis suis temporalibus, parentes aeternos Deum Ecclesiamq. cognoscant.* (1) Che se non basta il sentimento di tutti i Cattolici con S. Agostino, párli Ugone Grozio anche a nome de' Protestanti, spiegando come debba intendersi *l' odio* mentovato nel S. Vangelo = *Et non odit* = *Certum est, vocem hanc improprie sumi. Nam parentes odisse*, impium est; *semetipsum*, impossibile. Eph. 5. 29. *Simplicissima interpretatio est, quae* odio habere, *exponit* minus amare. *Nam in Mattheo est* = qui amat Patrem aut Matrem plusquam me = *Neque aliter sumitur Hebraeum* שנא *et Graecum* μισεῖν *Gen.* 29. 31. 33. *Hebraeis omnibus consentientibus* (2). E manifesto adunque l' abuso che il N. A. fa del S. Vangelo, mascherando di bel nuovo colle amabili divise dell' *odio santo* il suo più implacabile nemico, qual è *l'odio empio profano*. E ciò è tanto vero, che si avanza a dire = *Il senso sopra spiegato dell'* odio, *lungi d'esser contrario alle Monarchie, e pericoloso per esse, e*

(1) *S. Aug. ad Laet. de contem. Mund. Ep. XXXVIII.*

(2) *Grot. in Luc. XIV.* 26.

anzi favorevolissimo, e vantaggiosissimo (1). Lasciate però da banda somiglianti trasformazioni, e paradossi del N. A., con i racconti che fa della *Coccarda*, del *Prete Ferrando*, a lui stesso ignoto, ed altre ciancie, per nascondere come in tanti nuvoli la luce che odia; veniamo finalmente a ciò che unicamente importa, alli due Brevi del Sommo Pontefice PIO VI.

CAPO XII.

OBIETTO CHE NASCE DALLE PRIVATE RISPOSTE DATE DAL PAPA

25 *E noto che il S. Padre Pio Sesto interrogato da un Card. Arcivescovo sul proposito del giuramento Cisalpino, fece esaminar la cosa in una ristretta Congregazione di trè Cardinali e di un Prelato come Segretario, e sul voto di questa Congregazione, rispose per lettera privata a quel Cardinale che* non e lecito far quel giuramento. *In appresso da alcune private persone fu interrogato per lettere sul giuramento Romano, e rispose parimente* non licere. *Dobbiomo ora esaminare con tutta diligenza qaesto punto, il quale fa forza grande a molti, e li determina al partito negativo. Primieramente non è un comando, e neppure un consiglio. Questo maniera di esprimersi* non licet, non è lecito, *dinota un atto dell' intelletto, non un atto della volontà: esprime un*

(1) *Sentim. p. LII. n. 54.*

parere, un opinion propria, ciò che si pensa in astratto, non ciò che si vuole in concreto, e si ordina di fare o non fare. In somma è una manifestazione di dottrina, non un atto di autorità. Dunque nel caso nostro, non è punto interessata quella ubbidienza, che è dovuta al Superiore spirituale che comanda, o quella rispettosa docilità e deferenza, che è dovuta al Superiore che consiglia (1).

26 Ecco fin dove giunge l'umano orgoglio: ad un sì grande accecamento che non lascia più distinguere quel che si fà, quel che si dice, e contro chi si dice: Quegli che predica da per tutto *ubbidienza* alle legittime potestà ed alla Costituzione. Quegli che fa *sacrifizio di se stesso* per *ubbidire* anche ai privati, se è veciò che dice: *ho ceduto a tante istanze e fò volentieri al ben comune questo sacrifizio di me stesso* (2): Quegli è il medesimo che ora non più *ubbidisce*, ma decide della sua Cattedra = *Dunque nel caso nostro non è punto interessata quell' ubbidienza ch'è dovuta al superiore spirituale che comanda*. Non sapete voi, buon Cittadino che questo *Superiore spirituale che comanda*, esercita questa sua autorità per *diritto divino*? Forse questo *diritto* non è tanto superiore ad ogni *diritto umano*, quanto è il Cielo alla terra? Voi dunque fate l' opposto di quel che fecero ed insegnarono gli Apostoli (3): Voi alzate un al-

(1) *Sentim. p. LXIV. et seq. n. 69. 70.*
(2) *Ibid. p. LX. num. 65.*
(3) *Act. IV. 19. et v. 29.*

tare contro l'Altare del Signore, ed una Cattedra di pestilenza, contro la Cattedra della *Verità* : Voi innalzate bandiere di scisma, e sollevate il gregge contro del proprio Pastore, ponendovi alla testa de' refrattarj *disubbidienti*. Ma voi chi siete che opponete la vostra decisione a quella *dell' Unto del Signore?* Voi non avete missione alcuna, ed autorità per parte di Dio come un qualche Profeta; voi non l' avete per parte degli uomini, come un Magistrato : dunque l' autorità che vi arrogate non può venire che dalle bolge oscure, quantunque prive di ogni autorità. Ivi forse vi sarete abboccato con Voltaire, per aprire un nuovo Teatro, e divertire il Mondo colla distinzione dell' *intelletto* e *volontà* nei legislatori, quasi che non fosse del tutto contraria alla vostra decisione. Con un colpo atterrate quasi tutte le Leggi comprese nel corpo del *jus Canonico*, e *Civile* : poichè non sono per lo più che rescritti e risposte date ne' casi particolari, e ben poche anno *il volumus*, *mandamus*, *præcipimus* che voi esigete. Ma non è poi necessario che tutti abbiano scorse queste leggi, sebbene per un Ecclesiastico non si vede come possa dispensarsi dal sapere in qualche modo ciò che prescrivono i Canoni: ma per un Teologo sarà sempre ignoranza crassa il non sapere che S. Tommaso con tutta la sua scuola insegna, che la legge *è un atto, dell'intelletto*, non già *della volontà* (1). Nè que-

(1) *S. Thom. 1. 2. qu. 17. art. 1. et qu. 57. art. 6.*

sta sentenza può tacciarsi di esser nuova, o scolastica ; poichè fu insegnata da quelli due principi de' filosofi dei quali poc' anzi parlammo, e dal Romano filosofo altresì ed oratore a niun altro secondo, per la giustezza de' suoi pensieri (1) e quel che più importa dagli antichi filosofi Cristiani, tra quali Clemente Alessandrino così la discorre : *Lex autem est non ea, quæ lege decernuntur (nam nec sunt ea quae videntur visus) neq: quaevis opinio (non enim ea quoq: quae est mala) sed lex est opinio bona : bona est autem quae vera : Cui consequenter, bonae scilicet opinioni, quidam dixerunt, legem esse rectam rationem, quae jubet quidem ea, quae sunt facienda, prohibet autem, quae non sunt facienda* (2). Or siccome la legge eterna appartiene alla Sapienza divina, e questa nasce dal Divino Intelletto, così l'umana legge che appartiene alla Prudenza, nasce dall' Intelletto umano. Che poi questa legge porti seco l' atto eziandio della volontà, ciò non costituisce il formale della Legge, ma il materiale. Nel che il vostro *Suarez* nel suo eccellente Trattato delle leggi, allorchè si discosta un poco dalla dottrina di S. Tommaso, mostrando propensione per la sentenza opposta, non fa uso del suo avvedimento; mentre non abbastanza distingue l' atto primo del Legislatore, dal

(1) *Plat. de Rep. III. Arist. Ethic. VI.* 10. *et Polit. I.* 3. *Cic. de Leg.* 1.

(2) *Clem. Alex. Strom.* 1. *XXV.*

secondo, e la causa dall'effetto (1). Assai meglio *Domenico Soto* avea trattata la stessa questione, osservando che la legge è una *Parola* che dall' intelletto procede, onde anche la legge da Dio data agli Angeli, dee richiamarsi dall' Intelletto Divino: *profecto non voluntatis, sed intellectus loquela id efficit. Pari ergo lege, si in potentiis nostris intimis praeceptum est, quod negari non potest, ad intellectum pertinet non ad voluntatem* (2). E ciò sia detto per la curiosa vostra distinzione, accompagnata dalle altre, che il *non licet* pronunziato dal Papa, *esprime un parere, un opinion propria, ciò che si pensa in astratto non ciò che si vuole in concreto, e si ordina di fare, o non fare. In somma è una manifestazione di dottrina, non un atto di autorità.* Sia un atto dell' *Intelletto*, sia *Parere*, sia *Opinione*, sia *Dottrina*, sia pure quel che volete; certamente sarà sempre una legge quella del *non licet*. Ascoltate come istruisce i Romani S. Paolo, tutto al contrario di quello che voi insegnate, atterrando qualunque arguzia e cavillo: *Scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur, iis, qui in lege sunt loquitur, ut omnis os obstruatur* (3).

27 La legge che intima il *non licet*, non può esser più chiara: sta a voi se volete *ubbidire*, ma già vi siete dichiarato che *non ubbidite*. E' vero che la vostra risposta non è me-

(1) *Suar. de legib. l. I. c.5. n.22. et seqq.*
(2) *Dom. Soto de Iust. et jur. l. q. 1. 2.*
(3) *Rom. III. 19.*

no chiara della legge, opponendo al *Nò* di questa, il vostro *Sì*: nondimeno per un certo dubbio, bramerei sapere cosa pretendete con tante divisioni, e distinzioni comiche? Prima avete divisi gli *atti esterni*, dagl' *interni*: poi gli *atti interni* dell' *Intelletto*, da quelli della *Volontà*: quindi la *Legge* dal *Parere*, e dall' *Opinione*, l' *astratto*, dal *concreto*, *la manifestazione di dottrina*, dall' *atto di autorità*: divisioni che non possono aver luogo nel caso nostro. Sarebbe mai quest' arte quella dei nuovi Architetti che distruggono tutto, per fabbricare un mondo nuovo a modo loro? Già è noto che anno separato e diviso le *Potestà* dalle *Potestà*, *Sovrani* da' *sudditi*, *padri* dai *figli*, *mariti* dalle *mogli*, Secolari da' Preti, questi dai Parrochi, *Freti*, *Frati*, *e Suore* dal Celibato, Parrochi dai Vescovi, questi dal *sommo Pontefice*. Ma dove andrete a finire con tante divisioni? Già si è veduto; alla rovina del Mondo se è possibile, giacchè non fu e non è possibile quella della Chiesa. Voi non potete negare di non essere a parte di questa diabolica impresa, poichè avete cagionato gravissimo giusto rammarico ia mezzo alle più dure circostanze nel cuore di Pio VI., che si esprime così nel secondo Breve, segnandovi a dito, poichè voi solo con un discepolo in una Roma avete scritto a favore del Giuramento. *E noi frattanto con acerbissimo dolore dell'animo nostro siamo costretti a vedere che mentre da tante parti del Mondo Cattolico sono state accettate e rispettate le nostre decisioni sull'Erroneità del Giuramento, ora in forza della sua seconda*

Istruzione (carpita con frode) *e dell' esempio de' Professori del Collegio Romano e della Sapienza, sembrera che Roma già maestra della verità, siasi fatta maestra di errore.* Ma rallegratevi, o Santo Padre, che Roma benchè tradita, e percossa da orriblle flagello, non è stata mai sì fedele alla *verità*, e sì nemica dell'*errore*; sino a fuggir la comunione di alcuno, che intimorito e sedotto si prestò al Giuramento, e quindi confuso ritrattossi. Riguardo alla moltitudine, pochi sono i falsi Cittadini, che Roma non conta per suoi, come nell' Ovile non anno luogo i Lupi quantunque travestiti, nè la zizzania e paglia col buon frumento.

CAPO XIII.

Li Pontefici anno sempre deciso le Cause de' Giuramenti con lettere in forma di Brevi. *Curiosità dell' N. A. nel citare P. Bayle.*

28 Ci chiama il N.A. ad un altra contesa, di cui poteva fare a meno, per sostenere che la risposta del Papa *neppure è una decisione autentica, solenne* ed ex Cathedra, *come suol chiamarsi. Due sono i caratteri principali di una tal decisione.* Primo: *Che il Papa parli a tutta la Ghiesa come Pastore e Maestro di tutti i Fedeli, volendo istruirli, e fissarli in qualche punto della dottrina rivelata da Gesù Cristo.* Secondo: *Che il Papa con termini espressi o equivalenti, obblighi tutti i Fedeli a credere fer-*

mamente come egli decide, tenendo per refrattario in materia di fede, chi non crede così = E' chiaro a colpo d' occhio, che alle papali risposte sul nostro giuramento mancano tutti due i caratteri or detti. Quelle sono risposte date privatamente per lettere famigliari or ad un Arcivescovo, or a persone particolari (1). Non ve'l dissi forse, che la vostra difesa distrugge tutto il corpo delle Decretali e delle leggi Civili? Voi vorreste che il vostro sentimento fosse onorato, e condannato da una Bolla. Ma di che si tratta? *di Giuramento*, mi rispondete: e dove mai avete imparato, che per dichiarare *se un Giuramento sia lecito, o nò*, vi abbisogni una Bolla, ed una solenne decisione *ex Cathedra*?

29 L'avete forse trovato nelle *Lettere critiche del Bayle*, che voi allegate a provare che *un Avversario vi negherà in faccia perfino gli Elementi di Euclide*? (2) No l' credo già; ma ben dimostrate che avete fatto gran profitto nella sua rinomata Scuola, dove s'insegna a dubitare altro che d' elementi, quando si pone in dubbio l'unità del primo Ente, e la verità della sua rivelazione; abbastanza essendo noto il Manicheismo, e Pirronismo di quest' autore. Una cosa vi giungerà nuova, che sapendola non l' avreste prodotto in conferma della vostra Proposizione, ma piuttosto i Logici ne' loro Circoli, o nel Foro in Mozzorec-

(1) *Sentim. p. LXV. et seq.*
(2) *Ibid. p. LV.*

chi. Sentite dunque come parla un altro Critico assai più dotto, che visse gran tempo con Bayle, onde lo conobbe a fondo: *M. Bayle ne sçavoit qu'un pen de Cartesianisme, et point du tout de Geometrie*, puisqu' il avouoit n' avoir jamais pû comprendre la demonstration du premier Probleme d'Euclide, *et qu'il a meme voulurgouter sur ses vieux jours contre l'evidence des demonstrations Mathematiques. En fait de raisonnement, il ne suivoit que la probabilitè, et raisonnoit a tout moment* ad hominem, *sans aucun autre principe, et sans d'autre dessein que d' embarasser les Lecteurs peu eclairès. Il y a infiniment plus de verbiage en son fait, que de raisonnement solide* (1). Non potevate dunque portare autoritá di maggior peso, che di uno per sua confessione incapace d'intendere Euclide: e come poteva convincere chi negavane gli Elementi, essendo egli in grado di arrendersi all'Avversario, come hà fatto in tante altre occasioni? Che se bramate giudizio sopra le lettere di Bayle, anche le più scelte, eccolo dallo stesso critico suo buon amico: *C'est un amas de bagattelles et des penseés indigestes, ou chagrines — ainsi on ne peut pas tant se plaindre de l'Auteur, que de ceux qui on voulu les publier. Bien loin de lui avoir fait honneur, ils lui ont fait tort, en exposant aux jeux du Public ce qu'on auroit dû lui cacher* (2). Quelli stessi, che lo hanno chiama-

(1) *Le Clerc Biblioth. Anc. et mod. T. 8.*
(2) *Id. ibid. T. I. P. I.*

to *grand'uomo*, forse per ironia, anno dovuto confessare che ignorava sino lo spirito della sua medesima Religione: *il est etonnant que ce grand homme n'ait pas sçu distinguer les ordres pour l'etablissement du Christianisme d'avec le Christianisme meme, et qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu l'esprit de sa propre Religion* (1). Mi rincresce che trattandosi di un affare sì grave ed importante, qual'è quello di un *solenne Giuramento*, per mostrare la vostra erudizione Sig. Abate, non abbiate avuto rossore di mettere in vista somigliante autore, da' suoi medesimi detestato, e più da chi crede, che abbia spianato la strada ai filosofi alla moda, che si pregiano di averne estratta la quintessenza nella loro *Analisi del Bayle* ed altrove.

30 Sono peraltro disposto a secondarvi nelle vostre opinioni, di andar del pari non solo con i Letterati, ma eziandio co' Re: or poichè vi piacque di essere accoppiato con Arrigo VIII., non vi dispiaccia la compagnia di Giacomo I. altro Re d'Inghilterra, tanto più che ambedue anno la rara lode di essere annoverati tra i Scrittori. Quest'ultimo, dopo il celebre fatto delle *polveri*, avendo voluto esigere da' suoi sudditi *giuramento* di fedeltà con una formola sospetta; Paolo V. proibì ai Cattolici del regno di prestarlo, come nel caso nostro, *con due Brevi*. Gran rumore si fece in quell' Isola al giungere del primo Breve, dandoglisi delle molte eccezioni, come narra

(1) *Montesq. Esprit des loix l.* 24. 6.

lo stesso Pontefice nel secondo Breve: *Nunc dicere audent hujusmodi literas de Prohibitione Juramenti, non ex animi nostri sententia, nostraque propria voluntate scriptas fuisse: sed potius aliorum intuitu atque industria, eaque de causa iidem persuadere nituntur, mandata nostra dictis literis non esse attendenda* (1). Fù dunque necessario di spedire questo secondo Breve, a cuí li Cattolici del Regno si soggettarono, a riserva di que' pochi, che seguirono il Parere, e l'esempio dell' Arciprete Blackwel, chiamato dal Bellarmino, l' *Osio* dell' Inghilterra. Molti furono i scritti per l' una parte e per l'altra: ma per quanta fosse la *Tortura* data all' argomento, giacche uno di que' scritti fù così intitolato, nessuno de' Cattolici oppose, che quella non era una *Decisione autentica, solenne ed ex* Cathedra, come pretende il N. A. Il caso è lo stesso, di *due Brevi*, che vietano il *Giuramento*; sennonche la formola prescritta dal Re Giacomo, assai meno infetta era, e riprensibile di quella proposta nel Giuramento Civico. Felice Bellarmino, se non avesse avuti altri avversarii del N. A. e felice quest' ultimo se avesse imitato chi fece tanto onore alla sua Società; ma egli hà scelto *Perkins*, ch'ebbe parte nel concepire la formola di quel giuramento, dopo di avere apostatato dalla Società medesima. Ne' tempi alquanto più remoti, abbiamo le risposte date da'

(1) *Ap. Johnston Rer. Brittan. l. XIII. p.* 433

sommi Pontefici sopra *del Giuramento* ai Re di Francia, di Sicilia, d' Aragona, e ad altri distinti personaggi, senza bisogno d'alcuna Bolla, o Decisione *ex Cathedra* (1) giacchè portandosi tali Cause da tutto il Mondo Cattolico alla S. Sede, nessuno mai ha preteso quello, che ora pretende il N. A., nè si è dubitato dell'autorità e del modo di esercitarla ne' Rescritti Pontificii, come osserva Innocenzo III. nella Causa gravissima di Filippo di Svevia e Ottone IV. competitori dell' Imperio. *Contra proprium juramentum, super quo nec consilium a Sede Apostolica requisivit, ambitionis vitio regnum sibi usurpare praesumsit, cum super illo juramento potius Romana Ecclesia, consuli debuisset — Utrum vero dictum juramentum sit licitum, vel illicitum, et ideo servandum, an non servandum extiterit, nemo sanae mentis ignorat ad nostrum judicium pertinere* (2). Ma il N. A. abusandosi della clemenza del Papa, hà voluto abusarsi ancora di un *famoso* rescritto de' suoi Predecessori, più volte ripetendolo, e ponendolo in bocca di qualche suo discepolo, come narra nel secondo Breve lo stesso Pontefice Pio VI., che insieme abbatte qualunque argomento. *Non potea essere ignoto a Lei, e molto meno ai Professori del Collegio Romano, con quanta maturità di consiglio sia stato da noi pronunziato essere* illecito *il Giuramento in questione, considerato nel suo puro e naturale si-*

(1) *Decr. Greg. IX. l. II. tit. XXIV.*
(2) *Innoc. III. ibid. L. I. Tit. VI. c.5.*

gnificato: *Giudizio che ben lontano dall'essere a noi* prava insinuatione suggestum *per servirci delle parole della Decretale da Lei citata; è stato in vece da Noi pronunziato, previe le più serie consultazioni di dotti, ed esperti Teologi, previo un maturo esame di una Congregazione di Cardinali per probità e dottrina specchiatissimi, e ripetuto di più da Noi al Rettore del Colleggio Romano, allorchè nella scorsa estate ci fece interrogare, se dovevano gli Ecclesiastici prestarsi a tal Giuramento, nel caso che fossero richiesti. Non vi era dunque bisogno di maggior solennità, perchè e Lei ed i Professori esser dovessero intimamente convinti, che il Giuramento ne' termini nei quali dalla Costituzione viene prescritto è assolutamente illecito.* Dopo ciò nondimeno il nostro Autore hà avuto il coraggio di seguitare ad opporre *la famosa Decretale* Si *quando* d' Alessandro Terzo (1) che meglio avrebbe consultato in tante altre Decretali, cominciando dalla prima nello stesso titolo de *Rescriptis*.

CAPO XIV.

Si risponde alle difficoltà promosse circa la pubblicazione delli due Brevi di N. S.

31 Un Pontefice a forza d'armi le più scellerate discacciato dalla propria Sede, e spogliato di tutto, hà mosso a compassione il mon-

(1) *Alex. III. ibid. Tit. III. c. 5.*

do intero, non che la Chiesa: pur si trova chi in tale stato ardisce insultarlo con queste parole *Tali risposte si sono manifestate, non già per autentica pubblicazione a tutta la Chiesa*, e per la consueta affissione ai luoghi soliti di Roma colle stampe, *ma per notizie avutesi per altri canali; e neppure per espresso nome e comando del Papa* (1) Caduta Roma in mano de' suoi nemici con tutte le sue Stamperię, com' era possibile *stampare* ed affiggere li Brevi ai *luoghi soliti?* Somigliante insulto non doveva farsi da qualunque uomo ragionevole, e molto meno da chi riconosce tutto il suo essere, e tutto il suo sostentamento dal Papa. Non alzò già la voce per una volta sola Iddio, allorche disse. *Audite coeli, et auribus percipe terra, quoniam Dominus locutus est: Filios enutrivi & exaltavi; ipsi autem spreverunt me* (2). Se il N. A. non avesse impugnato pubblicamente *colle stampe* li due Brevi di N. S. poteva dire, e mentire che non erano giunti a sua notizia, ma ora la sua confessione abbastanza lo confonde, tanto più ch'egli hà cercato di nascondere il secondo Breve, sotto di un altro *in risposta ad un Card. Arcivescovo*; ma giuoco di mano dura poco. Provide bene Nostro Signore a questo particolare, onde nel primo Breve ordina al suo Ministro = *Faccia dunque ella noti ad ognuno questi sentimenti a seconda del bisogno, e li abbia sempre presenti per sostenerli*

(1) *Sentim. p. LXVI. n. 93.*
(2) *Isai. I. 2.*

con Sacerdotale fermezza = Ma dal secondo Breve scoppiò un tuono ed un fulmine, a cui fà stupore come abbia potuto reggere il N. A. *Per le viscere di Gesù Cristo Signor nostro l'esortiamo di far uso di tutta la sua pazienza e dottrina, e per confermare nel santo proposito quelli che accosto di qualunque perdita e con universale edificazione anno ricusato di prestarlo, e per confortare i deboli, e per richiamare li Traviati, ammonendoli non solo di riparare sollecitamente lo scandalo dato, ma COMANDANDOGLI in virtù di santa ubbidienza* DI ASTENERSI DAL PUBBLICARE QUALUNQUE SCRITTO CHE CONTRARIO SIA ALLI NOSTRI INSEGNAMENTI" *Qui novit Deum audit nos, qui non est ex Deo non audit nos: in hoc cognoscimus spiritum veritatis et spiritum erroris* „ (1)

32 Ecco il comando più grave, da voi bramato: eccolo fatto espressamente alla vostra persona dopo avere stampato il vostro *Parere*, ma vi siete *astenuto dal pubblicare* altro scritto? Giacche voi risponder non potete, replica il Santo Padre coll'Apostolo chiamato figlio del tuono, *qui non est ex Deo non audit nos: in hoc cognoscimus Spiritum veritatis, et spiritum erroris*. Eppure seguite la vostra carriera, esigendo ne' Brevi Pontificj: *Secondo: che il Papa con termini espressi, o equivalenti, obblighi tutti i Fedeli a credere fermamente come egli decide, tenendo per refrattario in materia di*

(1) *I. Joann. IV. 6.*

fede chi non crede così = Manca altresì, il secondo carattere, questa mancanza è tanto evidente da se che non occorre spendervi neppur una parola per provarla. Inoltre si sà molto bene, non essere mai stata intenzion del Papa di fare una Decisione solenne, o di dare una risposta che obbligasse a seguirla (1). Tutti sogni in *astratto*, e senza dubbio menzogne dello *spirito* di *errore in concreto*, sì manifeste, che non occorre spendervi neppure una parola per confutarle. Basta leggere i Brevi del Papa, ne' quali nessun carattere manca di una matura Decisione, onde a chi persuaderete il contrario? Essendo strana e non più intesa proposizione, che il Papa risponda *non è lecito*, senza intenzione di obbligare. Bene a proposito scrisse il vostro P. Tirso Gonzalez, coll' autorità di gravissimi scrittori, che se alcuni Casisti si pongono a spiegar qualche legge, co' loro commenti la fanno sparire sì, che fù necessario di proibire che si facessero de' Commentarii e note al Concilio di Trento (2). Che più? N. S. il Papa non pure *obbliga a seguire la sua solenne Decisione*; ma dichiara eziandio reo di *gravissimo scandalo* chiunque se ne *allontanasse*: Così nel primo Breve: *tanto più che Roma deve servire in questo di esempio agli altri Popoli, e deve evitare lo scandalo gravissimo che risulterebbe se qualcuno si facesse lecito di allonta-*

(1) *Thyrs. Gonz. de rect. us. op. prob. Diss. XIV. 8. 2.*

narsi dalla nostra Decisione. Oltre la *grave disubbidienza* dunque nel caso nostro vi è *lo scandalo gravissimo*, che si commette da chi contraviene alla *Decisione* del Papa. E quale sarà il peccato del Promotore della *disubbidienza*, e dello *Scandalo?*

CAPO XV.

Esempio addotto dal N. A. della Costituzione Francese, e Giuramento, è contro di lui.

33 Allorchè il N. A. impiega un lungo discorso per giustificare la sua condotta coll'esempio del Giuramento prescritto dalla Costituzione Francese, non si accorge che da se medesimo sempre più si condanna. Ormai stanchi di tante arguzie, lasciamole volentieri all'Autore, ed ascoltiamo la voce del sommo Pastore intorno all' esempio da lui addotto = *Ci preme giustamente al maggior segno, che in un affare si delicato, e scabroso si tenga una condotta uniforme, e che s'inculchino le proteste di ubbidienza e fedeltà al Governo, con i doveri inalterabili della Cattolica Religione, tanto più che Roma deve servire in questo di esempio agli altri Popoli, e deve evitare lo scandalo gravissimo che risultarebbe, se qualcuno si facesse lecito di allontanarsi dalla nostra Decisione; la quale in molti altri luoghi è stata ricevuta con tutto il rispetto, ed eseguita con molta esattezza, e che è consentanea a quella già da noi*

emanata pe'l Giuramento proposto dalla Costituzione Francese, che dopo lungo e maturo esame, e dopo aver bilanciate le ragioni di ambe le parti, col Conslglio della Congregazione deputata per gli affari Ecclesiastici di Francia, VENNE DA NOI DICHIARATO ILLECITO. Così nostro Signore nel primo Breve delli 16. Gennajo 1799. In seguito di una tale decisione fu cambiata formola del Giuramento di Francia, e prescrittane un altra, su di cui tante furono le dissertazioni scritte e stampate, per parte di quelli Ecclesiastici, che il N. A. dice, *dovetti impiegarvi nel leggerle con qualche attenzione otto giorni, dandoli cinque, e sei ore al giorno. Il Papa diede a considerare la questione a quella medesima Congregazione di tre Cardinali, e di un Prelato, che abbiamo nominata di sopra. Tutti furono di parere unanimamente, che non si decidesse quel punto, e non si rispondesse altro, se non che* = Unusquisque consuleret conscientiae suæ = *La risoluzione fu approvata dal Papa colla giunta solamente che* = Scirent omnes, quod in dubio non licet jurare = *Il che è vero del dubbio pratico quando non si depone sopra convincenti ragioni*(1). Questa ultima giunta fatta dall'Autore, a seconda del suo sistema divisorio, è da par suo. Poteva egli con più ragione, anzi che dividere, riunir l'argomento, e dire; se il Papa con tanta saviezza *dopo aver considerate le ragioni di ambe le parti*, ha dichiarato *illecito* il primo Giuramento,

(1) *Sentim. p. LXVII. et seq.*

e nel secondo ha sospeso il suo giudizio: dunque avendo dichiarato *illecito* il Giuramento Romano, lo ha accoppiato al primo Giuramento Francese, come egli stesso il sommo Pontefice ne assicura, che l' ultima *Decisione è consentanea a quella già emanata pel Giuramento proposto dalla Costituzione Francese*. Tutto al rovescio il N. A. ne deduce *quattro ragioni* in favor suo, quali essendo fuori de' termini della Logica, possono da' curiosi leggersi nel suo fonte.

CAPO XVI.

Esempj antichi de' SS. Aniceto e Policarpo, coll' altro di S. Girolamo, prodotti dal N. A. contro di se stesso.

34 Quindi arreca gli esempj antichi di S. Policarpo, e di S. Aniceto *discordi fra loro di sentimento, e di pratica circa la celebrazion della Pasqua*; e di S. Girolamo *con altri molti dubbioso* circa la voce *Ipostasi* nella SS. Trinità (1). Doveva pur sapere il N. A. che al tempo di S. Policarpo non era per anche decisa la questione circa il giorno della Pasqua: ma poichè S. Vittore Papa la decise, furono riguardati come Eretici *li Quartadecimani*, che seguitavano a celebrarla all' uso Giudaico; e tal decisione fu confermata nel Concilio d'Arles, e

(1) *Sentim p. LXIX. n. 77.*

quindi nel I. Universale Concilio Niceno. Da quest' esempio doveva il N. A. dedurne, che quello ch' era *lecito* prima di S. Vittore, fu *illecito* dopo la sua decisione.

35 Ma ciò che reca maraviglia, è ch' ei passi a S. Girolamo dubbioso circa la voce *Ipostasi*, essendo noto ai Teologi che la disputa fu soltanto di *nome*, onde prima del Concilio Niceno era in uso per esprimere la *sostanza*, o *essenza*, e dopo ancora seguitò ad esser così adoperata nel Concilio di Sardica. Tale ancora fu l'uso di S. Atanasio, che v'intervenne, il quale fu sempre costante nel suo sentimento, senza variar punto come qualche Critico ha preteso, coll' adurre i Dialoghi *de Trinitate*, non essendo quest'opera del S. Dottore: che anzi l'uso di questa voce, se gli Editori Maurini ce 'l permettessero, facendoci osservare, che S. Atanasio riconobbe trè *Ipostasi distinte*, ma non *divise*; potrebbe servire come di pietra di paragone per separare i libri suoi *genuini* dalli *spurii*, poich' egli nell'esposizione della fede apertamente si protesta: *neq. tres hypostases per se ipsas divisas ut in hominibus pro natura corporum accidit fas est in Deo cogitare, ne, ut gentes, deorum multitudinem inducamus* (1). E'vero per altro che nel Sinodo Alessandrino dell'anno 362. a cui intervenne S. Eusebio di Vercelli con S. Atanasio, vedendosi che i Cattolici erano concordi ne'sentimenti; fu loro lasciato di esprimersi com'erano soliti, onde riportonne gran lode S. Atanasio da

(1) *S. Athanas. Exp. Fid.* 2.

S. Gregorio Nazianzeno. Restò quindi l'uso antico della stessa voce presso i latini, sicchè S. Ilario intese la voce *Ipostasi* per *Sostanza* (1) e parimenti S. Agostino, il quale ebbe difficoltà di parlare come i Greci. *Non audemus dicere unam essentiam* tres substantias: *sed unam essentiam vel substantiam tres autem personas* (2). Nel fervore della disputa nell'Oriente, S. Girolamo non ricorse ad altri che al Papa S. Damaso con quella celebre lettera, che riempirà sempre di rossore i nemici della S. Sede: *Ideo mihi cathedram Petri, et fidem Apostolico ore laudatam censui consulendam - Profligato a sobole mala patrimonio*, apud vos solos *incorrupta Patrum servatur haereditas. Ibi cespite terra foecundo, Dominici seminis* puritatem *centeno fructu refert - Vos estis lux mundi, Vos sal terrae, Vos aurea vasa et argentea - Ego nullum primum, nisi Christum sequens, Beatitudini tuae idest Cathedrae Petri communione consocior: super illam Petram aedificatam Ecclesiam novi. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, profanus est: si quis in Arca Noe non fuerit, peribit regnante Diluvio - Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum: quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, Antichristi est - Quamobrem obtestor Beatitudinem tuam per Crucifixum, mundi salutem:* per homousion *Trinitatem, ut mihi Epistolis*

(1) *S. Hilar. de Synod. 32. et seq.*
(2) *S. Aug. de Trin. V. 9. et VII. 4.*

tuis, sive tacendarum, sive dicendarum hypostaseων *detur auctoritas.* (1)

CAPO XVII.

Esempio delle controversie de Auxiliis *doveva tacersi dal N. A.*

36 Il nostro Autore però avendo perduta la via, vorrebbe farcela smarrire anche a noi co' suoi andirivieni, facendo un salto dal secolo IV. al XVII. e poi tornando in dietro: *Basta rammentare le fragorose controversie* de auxiliis, *le quali dopo molte dispute tenutesi per alcuni anni avanti a due Papi, furono lasciate indecise, con libertà a tutti di tenere, e d' insegnare pubblicamente, l'una o l'altra delle opposte opinioni. E' cosa notissima che il Concilio di Trento si era proposto per regola invariabile, di non decidere mai cosa, che fosse controversa trà Cattolici* (2). Dunque non si doveva decidere se il Giuramento civico fosse *lecito*, o *illecito*? Che se dovevasi decidere; gli addotti esempj nel caso presente a null' altro vagliono che a confonder viepiù il N. A. Il Concilio di Trento convocato per decidere questioni importantissime contro gli ultimi Eretici, pensi ognuno quanto fosse lontano dall'entrare in questioni scolastiche. Abbastanza però, e coll'*anatema*

(1) *S. Hieron. Ep. LVII. Vet. edit. nunc XVI. in ed. Vallars.*

(2) *Sentim. p. LXIX. n. 77.*

fulminò gli errori degli Eretici, e decise il Dogma sopra i *Divini ajuti*: e se una tal decisione non bastò a sedare le dispute delle nuove scuole; fu creduto, che non meritassero altra risposta. Questa fu la condotta della Chiesa sin da principio, quando incominciarono a discutersi tali questioni: *Profundiores vero difficilioresque partes occurrentium quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstruere: quia ad confitendum gratiam Dei, cujus operi ac dignationi subtrahendum est, satis sufficere credimus, quidquid secundum praedictas regulas Apostolicae Sedis nos Scripta docuerunt: ut prorsus non opinemur Catholicum, quod apparuerit praefixis sententiis esse contrarium* (1).

37 Così S. Celestino I. nella sua lettera alli Vescovi delle Gallie, dopo di aver riportato le parole de' suoi predecessori, e de' Concilj approvati dalla S. Sede, sopra di un tal proposito. Potè dunque bastare alli nuovi scolastici, che non fossero condannate dalla S. Sede le loro opinioni, esaminate nelle Congregazioni de *auxiliis* (2). Alcune di somiglianti questioni mosse a tempo suo, furono dette *indisciplinate* da S. Celestino, e veramente non può essere che una rozza ignoranza il promovere tali dispute, e pretendere che vi pronunzj

(1) *S. Caelest. I. ad Ep. Gall. Epist. XXI.*

(2) *V. Baron. Epist. ad Archiep. Vien. 162. T. II. et Ep. 133. T. III.*

sopra la Chiesa, dopo tanti secoli che sussiste, non colle dispute, ma col Dogma. S. Paolo che fu il primo a scrivere sù quest'argomento, ci avverte più volte ad acquietarci nella Rivelazione, senza pretender di più, ancorchè venisse un Angelo dal Cielo ad insegnarci quello che a noi di saper non conviene; osservando che gli Angeli stessi anno dovuto imparare della verità nuove nella formazione della Chiesa. Fissato il Dogma della necessità del divino ajuto per operare il bene, e della libertà dell'umano arbitrio, necessaria per operarlo con merito: la ricerca del modo con cui accorda Iddio la sua scienza, e predestinazione coll' umana libertà, e come conferisce Iddio il suo ajuto, senza farle violenza; sorpassa ciò che importa di sapere per la salute. Sarebbe più facile il dimostrare che la mente umana, ed anche l'Angelica, non è proporzionata ad intendere le vie che tiene il Signore nel distribuire i suoi doni, che dimostrare la verità de'nuovi sistemi. Poichè la differenza, che passa tra l' increata ragione, e la creata, è infinita, onde la prima nelle sue operazioni è superiore ad ogni altro pensiere: nè vi può essere chi ponga un qualche limite alla sovrana beneficenza, che può in modi innumerabili soccorrere l' umana fralezza sino a renderla felice. S. Agostino hà posto nel suo lume la dottrina di S. Paolo; e confessando di avere errato da principio, col crederv che l' uomo fosse il primo ad operar la sua salvezza, ci addita il modo d' intender l'Apostolo, coll' abbassameuto del proprio in-

telletto. S. Tommaso ha esposta la stessa dottrina secondo il metodo delle scuole per esercizio de' studiosi; gli altri anno cercato d' introdurre altre opinioni per esercizio di pazienza. Che dovea far dunque Clemente VIII.; e Paolo V. nelle *fragorose* dispute de *auxilis* ? Non essendovi altro che importasse fuorche di sedare le dispute, come nelle medesime insorte fra gli Accademici di Lovanio, e di Douvay avea fatto Sisto V. (1) dopo lunga sofferenza Paolo V. vietò, che più si combattesse per tali questioni, con applauso sì grande, che l' una e l'altra parte si vantò d' esser vincitrice; onde con un poco di polvere soppresso il *fragore*, furono le Api rimandate a lavorar con più frutto ne' loro alveari. *Nel negozio* de auxiliis, *Nostro Signore ha fatto intendere ai Disputanti e Consultori, che possono tornare alle case loro* (2).

(1) *De Lemos Panopl. I. 6.* 1.

(2) *Ap. Le Blanc. Hist. Cong. de Auxil. IV.* 18. *Col.* 703.

CAPO XVIII.

Altri Esempi portati dal N. A., lo convincono. Sua animosità. Conclusione.

38 Ci richiama il N. A. a più gravi dispute insorte nella Chiesa nascente: *Nacque*, dice, *al tempo degli Apostoli la contcoversia sulla necessità di unire l'osservanza della legge di Mosè col Cristianesimo. S. Pietro il quale era certamente infallibile da se solo, non decise già da se solo, ma furono convocati a consulta gli altri Apostoli, ed i Seniori ad esaminar questo punto - Questo esempio di tanta autorità fu seguito costantemente, e in ogni tempo dalla Chiesa, e dai Romani Pontefici. Quante e quanto minute discussioni per due anni intieri si fecero da Innocenzo X. sul libro di Giansenio prima di decidere sulle cinque di lui proposizioni? E sì trattavasi allora di errori chiarissimi a primo colpo d' occhio. Quante se ne fecero da Clem. XI. prima di condannare la dottrina di Quesnello? E sì trattavasi di errori altre volte discussi, e dannati in Bajo ed in Giansenio.* (1) La forza della verità ha fatto dire al N. A. che *S. Pietro era certamente infallibile da se solo*; ma doveva ricordarsi che non fu *solo* ad essere *infallibile*, ugualmente *infallibili* essendo li suoi successori con PIO VI., giacchè i Padri del IV. Concilio Ecumenico, ch' esclamarono *Petrus per Leonem lo-*

(1) *Sentim. p. LXX. n. 78.*

cutus est, obbligano anche a noi dire *Petrus per Pium locutus est*. Questo Sommo Pontefice non meno de' suoi Predecessori ha seguito l'esempio di S. Pietro, hà consultato gli *Apostoli*, ne'loro scritti Canonici, ha inteso il parere de'*Seniori*, e dopo maturo esame ha pronunziato la sentenza, osservando molto a proposito contro di se il N. A. che *passarono quasi sei anni prima che il S. Padre condannasse dommaticamente quel Sinodo* (di Pistoja) *colla Bolla* Auctorem fidei (1). Nei Giuramenti prescritti al Clero di Francia, con quanta saviezza si regolasse, lo narra il N. A. e ce ne assicura lo stesso Sommo Pontefice nel suo primo Breve sopra il Giuramento Romano. *Dopo lungo, e maturo esame, e dopo aver bilanciate le ragioni di ambe le parti, col consiglio della Congregazione deputata per gli affari Ecclesiastici di Francia venne da noi dichiarato illecito*. Non minore fu la maturità impiegata nel decidere *Illecito* il Giuramento Romano, come abbiamo di sopra dimostrato colle parole del secondo Breve di N.S. pubblicato quasi un anno dopo la Costituzione Romana.

39 Per sottrarsi a sì gravi decisioni, si dibatte il N. A. in modo strano e chiamando il Sommo Pontefice a disputa privata, vorrebbe fargli credere ch' egli non ha già pubblicati due Brevi, ma un qualche Voto all'uso de' Teologi. *Non è egli far un torto manifesto e gravissimo alla prudenza, alla sapienza, alla*

(1) *Sentim. p. LXXII. n.* 81.

coerenza del S. Padre PIO VI., il supporre, il dire, che egli colle sue private risposte abbia inteso e voluto fare una decisione nelle forme? Una decisione obbligatoria? Dunque è certo che il Santo Padre colle sue risposte non ha inteso altro che di manifestare il suo particolare, e privato sentimento, come lo manifesta ogni Teologo quando n'è ricercato (1). Grande acciecamento che produce la ridicola idea della *Libertà*, ed *Eguaglianza*! Già il N. A. credendosi quel che non è, si pone al pari di PIO VI.: poteva bastargli di andar del pari con due Rè protestanti, ma non ha limiti l'ambizione: tanto che ridotto alla privata condizione il Sommo Pontefice, gli si nega quell' *infallibilità*, che poc' anzi gli si era accordata. *Ben fermo dunque che le suddette risposte del Papa altro più non sono che una manifestazione de' suoi privati sentimenti, entra subito la dottrina, comune onninamente a tutti i Teologi sostenitori della infallibilità Pontificia, che a tali sentimenti può andar unita la falsità, e l'errore* (2). Non volevano altro li *Giansenisti* e *Quesnelliani*, che il N. A. seco loro si unisse a formare una tal conseguenza; o colla distinzione del *Fatto* dal *Diritto*, del *Silenzio religioso* dall'*Ossequio interno*, o coll'altre degli Atti *esterni* dall' *Interni*, dell'*astratto* dal *concreto*, delli *Brevi Pontificj* dai *sentimenti privati*, poco importa: la sostanza è la stes-

(1) *Ivi p. LXXII. et seq. n.* 80.
(2) *Ivi p. LXXIV. n.* 82.

sa, che non si vuole ubbidire al Papa. Eppure il N. A. poco dopo cita *la mia Opera intitolata = Risposta al quesito cosa è un Appellante* = (1) Avrà bene l'Autore considerata la miserabile caduta, e fine degli Appellanti: e perchè ora non se ne approfitta? Che anzi somministra materia di far una nuova giunta alle *Provinciali*; poichè in fine gli *Appellanti* riconoscono un qualche Giudice delle controversie, ma il N. A. non ne riconosce alcuno.

40 Chiama quindi al suo Tribunale il Sommo Pontefice, e in terza persona così lo interroga. *Chi sa se al S. Padre Pio Sesto le cose siano state rappresentate con tutta la fedeltà, l'integrità, l'esattezza? Se neppur si sà autenticamente, e pubblicamente chi abbia fatto il ricorso?* Bisognava istruirlo del gran numero dei Teologi più dotti di Roma, e *fuori di Roma, che approvano quel giuramento come lecito. Era necessario avvertirlo del senso puramente* esterno (per così dire), *nel quale si prendeva quel giuramento anche dalla pubblica autorità come si è provato sopra* (2). Ciò è lo stesso che dire al Sommo Pontefice, *dovevate sentir me prima della decisione*, giacchè i *Teologi più dotti di Roma*, e fuori di Roma, dopo li Brevi di N. S. anno ubbidito, e si sono ritrattati, onde è rimasto solo il N. A., che pretendendo di esser consultato, fà lo stesso che tutti gli Eretici, e particolarmente Lute-

(1) *Ivi l.LXXV.*
(2) *P.LXXVII. n.85.*

ro, il quale tra le sue stravaganze disse anche questa, che bisognava gettare al mare chiunque non fosse stato del suo sentimento, cominciando dal Papa. Ma il N. A. si ritira nella sua forterzza del *Senso esterno*, ponendo fine al Capo IX. *Dunque se si fosse beu rappresentato questo senso, la quistione finiva a favor del giuramento*. Dunque conosce e confessa che la quistione è finita *contro* del giuramento: che se è così finiamola ancora noi.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Neque enim aliunde Haereses obortae sunt, aut nata sunt schismata, quam inde QUOD SACERDOTI DEI NON OBTEMPERATUR, nec unus in Ecclesia ad tempus Sacerdos, et ad tempus Judex vice Christi cogitatur: cui si secundum magisteria divina obtemperaret Fraternitas universa; nemo adversum Sacerdotum collegium quidquam moveret, nemo post divinum judicium, post populi suffragium, post Coepiscoporum consensum, Iudicem se jam, non Episcopi, sed Dei faceret. S. Cyprian. Epist. LV. ad S. Cornel. PP.

INDICE DE CAPITOLI

INTRODUZIONE pag. 7

CAPO I.

Giuramento prescritto colla spiegazione del N. A. che si confuta . 9

CAPO II.

Esame di tre articoli della Costituzione . 12

CAPO III.

L'Autore de' Sentimenti , sostiene che in dubbio si può , e si dee prestare il Giuramento : il che è contrario ad ogni Legge . 17

CAPO IV.

Arte del N. A. nel combattere i Brevi Pontificj , e suo Jus Permissivo rigettato . 22

CAPO V.

Si risponde agli Esempj portati dal nostro Autore . 28

CAPO VI.

La tolleranza verso gli Eretici opposta dal

N. A. non ha che fare col Giuramento civico. Differenza grande tra la permissione *del male; ed il* giuramento *di permetterlo.* 34

CAPO VII.

Ritorna l'Autore alla sua distinzione degli Atti esterni, *ed* interni, *e di nuovo si confuta.* 38

CAPO VIII.

Sentimenti de' Pagani intorno alla distinzione degli atti interni dagli esterni. 41.

CAPO VIIII.

Sentimenti de' Padri intorno la stessa distinzione degli atti esterni ed interni. Pene contro chi la poneva in pratica. 44

CAPO X.

Sofisma del Nostro Autore, prima di lui prodotto dall' Ex-Card. De-Lomenie, confutato da N. S. il Papa. 48

CAPO XI.

Abuso che fa il N. A. delle parole di Gesù Cristo riferite da S. Luca. 50

CAPO XII.

OBIETTO CHE NASCE DALLE PRIVATE RISPOSTE DATE DAL PAPA. 54

CAPO XIII.

Li Pontefici anno sempre deciso le Cause de' Giuramenti con lettere in forma di Brevi. *Curiosità dell' N. A. nel citare P. Bayle.* 60

CAPO XIV.

Si risponde alle difficoltà promosse circa la pubblicazione delli due Brevi di N. S. 66

CAPO XV.

Esempio addotto dal N. A. della Costituzione Francese, e Giuramento, è contro di lui. 70

CAPO XVI.

Esempj antichi de' SS. Aniceto e Policarpo, coll'altro di S. Girolamo, prodotti dal N. A. contro di se stesso. 72

CAPO XVII.

Esempio delle controversie de Auxiliis *doveva tacersi dal N. A.* 75

CAPO XVIII.

Altri Esempi portati dal N. A., lo convincono. Sua animosità. Conclusione. 79

ALCUNE CORREZIONI

Pag.8. lin. 3. Vno di questi non hà *leggi* Vno di questi con più maraviglia perchè non giurato, non hà · lin·5. la sua *leggi* l'altrui · Pag. 11. lin·23. eludere *leggi* evitare . Pag·36. lin· ult· *jussa* · Leggi *justa* · Pag. 40. lin·7· a fin. senzo *leggi* senso · Pag. 48· lin. 18· machina *leggi* macchina· Pag·62·lin·8. rgouter *leggi* ergoter·

IMPRIMATUR,

Franciscus Xaverius Passeri Archiep.
Lariss. Vicesgerens.

IMPRIMATUR,

Fr. Th. Maria Mancini Ord. Praed.
Sacrae Theol. Mag., ac S. P. A.
Mag. Pro-Socius.

MAG 2011764